

Contratto di assicurazione per le piccole e medie imprese

Sara Dimensione Impresa

Modello: CA31AP **Edizione:** 04/2019

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI

Modello: SINF31AP **Edizione:** 04/2019

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti in polizza al Fabbricato.



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi previsti dalla combinazione richiamata sulla Scheda di polizza.

Gli eventi garantiti sono:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmine
- ✓ Implosione, esplosione e scoppio
- ✓ Caduta aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali
- ✓ Fumi, gas e vapori
- ✓ Onda sonora
- ✓ Urto di veicoli o natanti
- ✓ Caduta ascensori, montacarichi e simili
- ✓ Fumo
- ✓ Guasti causati per ordine delle Autorità

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. (spese di salvataggio) e quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Inoltre, anche in eccedenza alle somme assicurate, vengono rimborsate:

- ✓ Spese di demolizione e sgombero
- ✓ Spese di rimozione e ricollocamento
- ✓ Perdita del canone di locazione
- ✓ Onorari periti
- ✓ Costi e onore di concessione e urbanizzazione
- ✓ Spese di riprogettazione
- ✓ Spese ricostruzione archivi, documenti, registri
- ✓ Spese per il rifacimento di documenti personali

Garanzie opzionali:

- ✓ Incendio ed altri danni ai beni:
- ✓ Eventi Socio-politici e dolosi
- ✓ Eventi atmosferici
- ✓ Vento e grandine su elementi fragili
- ✓ Sovraccarico neve
- ✓ Fuoriuscita di liquidi
- ✓ Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio
- ✓ Indennità giornaliera per interruzione di esercizio
- ✓ Fenomeno elettrico
- ✓ Merci in refrigerazione
- ✓ Ricorso terzi
- ✓ Furto e rapina
- ✓ Elettronica
- ✓ Danni ai macchinari
- ✓ Merci ed attrezzature trasportate
- ✓ Vetri, cristalli ed insegne
- ✓ Responsabilità Civile
- ✓ Responsabilità Civile Prodotti
- ✓ Tutela Legale
- ✓ Assistenza
- ✓ Garanzie catastrofali (Terremoto ed Alluvione)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati Contenuto i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.
- ✗ Non sono considerati Fabbricato: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società non risponde dei danni:

- ! verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- ! di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- ! a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- ! alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- ! di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ! causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi.



Dove vale la copertura?

L'ambito geografico è ubicazione del bene assicurato.



Che obblighi ho?

Stipula contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In caso di sinistro la Società non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Altre assicurazioni - Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 c.c..



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.

Il premio di polizza è annuale o frazionabile:

- Semestralmente, con un aumento del premio del 3%;
- Quadrimestralmente, con un aumento del premio del 4%;
- Trimestralmente, con un aumento del premio del 4,5%.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio, che nella forma senza adeguamento. L'indicizzazione non si applica alla garanzia Assistenza.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.



Quando inizia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di anni 5, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza. Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.

E' ammessa una durata superiore a 5 anni solo per contratti emessi in connessione a mutuo; in tal caso, non si applicherà lo sconto per poliennalità suindicato.



Come posso disdire la polizza?

In assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, secondo comma, c.c..

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società, provvederà, su richiesta del cliente a stornare il contratto restituendo al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria

Assicurazione Commercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Dimensione Impresa

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 04/2019 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2018

- Patrimonio netto: euro **632.781.975**
- Capitale sociale : euro **54.765.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **516.196.559**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **248.484.929,25**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **111.818.218,16**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **751.274.498,12**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **3,00** (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio ed altri danni ai beni

Alla combinazione base possono essere aggiunte garanzie quali eventi socio-politici e dolosi, eventi atmosferici, vento e grandine su elementi fragili, sovraccarico neve, fuoriuscita liquidi, indennità per interruzione di esercizio, indennità giornaliera per interruzione di esercizio, fenomeno elettrico, merci in refrigerazione, ricorso terzi. Alternative alla combinazione Base Fabbricato sono la Formula Condizione Speciale Mutuo, o la garanzia Rischio Locativo.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Furto e rapina

La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato ai beni assicurati facenti parte del Contenuto derivanti da Furto e Rapina.

La garanzia può essere arricchita con la partita Valori in cassaforte e/o garanzia Indennità aggiuntiva.

E' prevista inoltre la possibilità, ricorrendo alle partire Somma Integrativa Portavalori e Rapina Valori, di innalzare i sottolimiti già previsti dalla garanzia Furto Contenuti, rispettivamente, per la garanzia Portavalori e Rapina.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Vetri, cristalli ed insegne	<p>La Società indennizza, nei limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, di:</p> <p>a) lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio;</p> <p>b) insegne, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione; il tutto non destinato alla vendita e/o riparazione.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Elettronica	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Danni ai macchinari	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi indicati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di macchinari posti all'interno del Fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata e funzionali alla suddetta attività.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Merci ed attrezzature trasportate	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, comprese eventuali soste su veicoli propri od in uso all'Assicurato, condotti dallo stesso o dagli altri Addetti, a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli identificati durante la circolazione stradale, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, furto e rapina.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Responsabilità civile dell'attività	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti.</p> <p>E' presente inoltre la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni e malattie professionali subiti dagli addetti dell'attività assicurata.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Tutela Legale	<p>La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Assistenza	<p>La Società copre, nei limiti delle somme assicurate per le singole prestazioni, gli interventi di assistenza prestati da un tecnico specializzato tramite la Struttura Organizzativa e richiesti dall'Assicurato a seguito di situazioni di emergenze per danni subiti dal Fabbricato assicurato.</p>
Garanzie Catastrofali	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato al Fabbricato e/o Contenuto assicurati da Terremoto e/o Alluvione.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Furto e rapina	<p>Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A E' possibile selezionare tale Condizione Complementare se ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), risulta difesa, per tutta la sua estensione, da mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche ivi previste. La selezione di tale Condizione Complementare comporta una riduzione del premio sulle garanzie Furto e Valori in Cassaforte.</p> <p>Impianto di allarme Qualora il Fabbricato assicurato risulti essere protetto da un impianto di allarme, è possibile selezionare la Condizione Complementare "Impianto di allarme". Sono previste due diverse tipologie di impianto di allarme, differenti in base alle ai relativi requisiti. La selezione della presente Condizione Complementare, comporta una riduzione di premio della garanzia Furto Contenuto e Valori in Cassaforte. L'entità di tale riduzione di premio è differenziata in base alla tipologia di impianto di allarme presente all'interno del Fabbricato assicurato.</p>
Incendio ed Altri Danni ai Beni	Alcune garanzie (Eventi Sociopolitici, Eventi Atmosferici, Fenomeno Elettrico) prevedono la possibilità di optare per franchigie differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia.
Responsabilità Civile	E' prevista la possibilità di optare per franchigie differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Furto e rapina	<p>Somma integrative Rapina Valori Con detta somma integrativa si innalzano i limiti di indennizzo previsti dalle Condizioni di polizza in caso di Rapina Valori.</p> <p>Somma integrative Portavalori Con detta somma integrativa si innalzano i limiti di indennizzo previsti dalle Condizioni di polizza per la garanzia Portavalori</p>
Elettronica	<p>Condizioni aggiuntive Estende la copertura ad una serie di ulteriori prestazioni: <u>Supporto dati e software in licenza d'uso:</u> la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti <u>Indennità aggiuntiva:</u> la Società indennizza le spese straordinarie documentate resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza; <u>Impiego mobile:</u> Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano</p>
Danni ai macchinari	<p>Estensione alle machine operatrici a controllo numerico ed elaboratori di processo a servizio di singole macchine Estende la copertura anche alle macchine operatrici a controllo numerico e gli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti.</p>
Responsabilità Civile dell'attività	<p>Lavori presso terzi Estende la copertura anche ai danni che l'Assicurato potrebbe commettere nello svolgimento dell'attività assicurata quando si trova presso terzi</p> <p>Responsabilità civile postuma da installazione e manutenzione D.M. 37/2008 La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge , nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. Tale estensione si applica esclusivamente alle attività di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 purchè l'Assicurato sia in possesso requisiti previsti per il loro esercizio Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p> <p>Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purchè derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p> <p>Postuma per officine meccaniche la garanzia è estesa ai danni subiti e/o causati a terzi compresi i committenti dai veicoli a motore riparati, revisionati, o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile per legge. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p> <p>Cessione lavoro a terzi E' assicurata la responsabilità che a titolo di committente ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>

Responsabilità Civile dell'attività	<p>Malattie professionali L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile dei prestatori</p>
	<p>Infortunati subiti dai subappaltatori Con tale estensione sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>
	<p>Danni da circolazione L'assicurazione viene estesa ai danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto negli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata (spazi interni) sia all'esterno di tali spazi. Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi negli spazi interni, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto, l'assicurazione viene estesa a quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>
	<p>RC Attività mezzi sgombraneve L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, semprechè l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>
	<p>Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate La garanzia viene estesa ai danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>
	<p>Danni alle cose in consegna e/o custodia (esclusi i veicoli) La garanzia è estesa ai danni cagionati alle cose di terzi in consegna o custodia. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>
	<p>Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori La garanzia viene estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>
	<p>Responsabilità civile postuma per Imprese Edili L'assicurazione viene estesa ai seguenti danni: – <u>Responsabilità civile postuma per lavori di rifinitura, abbellimento e decorazioni</u> La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi dopo l'ultimazione di lavori di rifinitura e abbellimento, di decorazione, soffittature, montaggio infissi, intonacature, tinteggiature, applicazioni di tappezzeria, pavimentazione, svolti all'interno di fabbricati, purché derivanti da difettosa esecuzione degli stessi. – <u>Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione (DM 37/2008)</u> La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>
<p>Scavi e reinterri L'assicurazione viene estesa anche ai danni che si dovessero verificare anche dopo il reinterro degli scavi compresi anche gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>	
Responsabilità Civile prodotti	<p>Danno al prodotto finito L'assicurazione viene estesa ai danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>
	<p>Danni in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione occulta Con tale estensione, l'assicurazione vale anche per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>
	<p>Danni da mancato freddo L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>



Che cosa NON è assicurato?

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti, non considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
- d) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 30.000.

SPESE DI RIMOZIONE E COLLOCAMENTO - La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo.

PERDITA DEL CANONE DI LOCAZIONE – La garanzia è prestata non oltre il termine di sei mesi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato.

ONORARI PERITI - Le spese di perizia e gli onorari del perito. La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

COSTI E/O ONERI DI CONCESSIONE E DI URBANIZZAZIONE - (escluse multe, ammende e sanzioni) La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro.

SPESE DI RIPROGETTAZIONE-La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro.

SPESE RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, REGISTRI-La garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto ed è prestata con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

SPESE PER IL RIFACIMENTO DI DOCUMENTI PERSONALI (come ad esempio patenti di guida, carte d'identità e passaporti) O DI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AZIENDA-Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Contenuto e con il massimo di Euro 1.000 per sinistro.

In nessun caso dei casi "Perdita del canone di locazione", "Onorari periti", "Costi ed oneri di concessione ed urbanizzazione", "Spese di riprogettazione", "Spese ricostruzione archive, documenti e registry", e "Spese per il rifacimento di documenti personali", la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo complessivo superiore a Euro 10.000.

COSE ALL'APERTO - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro ed anno assicurativo di € 50.000.

AUTOVETTURE ALL'APERTO - Qualora fossero prestate le garanzie Eventi Socio Politici il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

MERCI PRESSO TERZI - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 300. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000.

PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 300. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000.

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.

I danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso sono compresi in garanzia sino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e anno assicurativo. In questo caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100.

EVENTI ATMOSFERICI - I danni ad installazioni esterne quali: pannelli solari, cancelli, muri di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura ed destinazione, con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 20.000 (ridotto a € 5.000 per i pannelli solari) per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; questa estensione è prestata con una franchigia di € 500 per sinistro.

Salvo quanto sopra, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura.

GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000. In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e anno assicurativo, somma superiore a Euro 15.000.

GRANDINE SU VEICOLI ALL'APERTO - Qualora il veicolo danneggiato risulti, al momento del sinistro, validamente assicurato con altra copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti derivanti da grandine, la presente estensione opererà, nei limiti sotto riportati, solo per la parte di danno eventualmente non indennizzato dalla suddetta altra copertura assicurativa.

La presente estensione opera con l'applicazione:

- di una franchigia di € 250 per ogni veicolo all'aperto protetto da rete anti grandine;

- di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni veicolo all'aperto non protetto da rete anti grandine.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:
- per sinistro ed anno assicurativo, superiore al 20% della somma assicurata alla partita Contenuto (con esclusione quindi della somma assicurata alla partita Contenuto in aumento, anche se riportata sulla Scheda di copertura) con un massimo di € 50.000 per i veicoli all'aperto protetti da rete antigrandine; detto limite si intende ridotto a € 25.000 in caso di danni a veicoli all'aperto non protetti da rete anti grandine;
- per sinistro, superiore ad € 1.500 per singolo veicolo.

In caso di riparazione effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA, la garanzia verrà prestata senza la franchigia o il minimo di scoperto di € 250. L'elenco dei centri specializzati convenzionati è disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.sara.it.

SOVRACCARICO NEVE - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 1.500; l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI - ACQUA CONDOTTA E GELO - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300. In caso di rottura causata da gelo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI - OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 300 e con il massimo di 10.000 per sinistro e anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI - SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200. In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a Euro 5.000 per singolo sinistro e a Euro 10.000 per anno assicurativo.

INDENNITA' PERCENTUALE PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, per un importo massimo pari al 5% dell'indennizzo liquidato per le partite Fabbricato, Contenuto, Fenomeno Elettrico, Merci in refrigerazione.

INDENNITA' GIORNALIERA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - Per i primi 3 giorni di inattività, non verrà corrisposto alcun importo a titolo di diaria. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell'attività. L'indennizzo verrà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni per sinistro ed anno assicurativo.

FENOMENO ELETTRICO - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia il cui importo è indicato sulla Scheda di copertura.

MERCI IN REFRIGERAZIONE - La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

La Società rimborsa inoltre, con un massimo del 10% della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di Euro 250. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

RICORSO TERZI - L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

LIMITI DI INDENNIZZO - CONTENUTO - Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per:

- Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto. Tale sottolimito non potrà essere inferiore ad € 1.500 € e superiore ad € 3.000;
- Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000, per singolo oggetto;
- Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi o oggetti d'arte.

ESCLUSIONI E RIVALSE

AUTOVETTURE ALL'APERTO - La Società non risponde dei danni previsti dalla garanzia Eventi Atmosferici

COESISTENZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA - Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche". Tale disposto non si applica alla Condizione aggiuntiva FENELE - Fenomeno elettrico, se resa operante.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI- Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) al Contenuto in occasione di furto commesso o tentato.

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 5 giorni, l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.

EVENTI ATMOSFERICI-Salvo quanto previsto dalle Condizioni di polizza, sono esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.

Sono inoltre esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

1. intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra;
 2. rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 3. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
 4. fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;
 5. mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
 6. cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
 7. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 8. valanghe, slavine, gelo, neve;
- subiti da:
9. alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 10. recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere,
 11. insegne, antenne, consimili installazioni esterne;
 12. cose all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto b);
 13. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
 14. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 15. manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.

SOVRACCARICO NEVE - Sono esclusi i danni:

- a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

FUORIUSCITA LIQUIDI – ACQUA CONDOTTA E GELO - Sono esclusi i danni :

- da usura, corrosione, o difetto di materiali;
- da umidità, stillicidio;
- da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
- a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- da rottura di condutture interrate;

Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

- se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.

Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni, ferme le esclusioni di cui sopra, la Società non indennizza:

1. i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
2. i danni da gelo.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni	<p>FUORIUSCITA LIQUIDI – OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE - Sono esclusi: · i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;</p> <ul style="list-style-type: none">· i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato;· I danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;· le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi. <p>FUORIUSCITA LIQUIDI – SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE - Sono escluse le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura degli impianti di estinzione automatici a pioggia e relative alimentazioni.</p> <p>INDENNITA' AGGIUNTIVA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none">· scioperi, serrate;· difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività. <p>FENOMENO ELETTRICO - Sono esclusi i danni:</p> <p>causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;</p> <p>dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none">· usura o manomissione o da carenza di manutenzione;· verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo;· dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. <p>RICORSO TERZI- L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">· a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;· di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. <p>Non sono comunque considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none">a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;c) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge 7giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. <p>RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>
Furto e rapina	<p>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.</p> <p>DANNI AL CONTENUTO - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.</p> <p>ONORARI DEL PERITO – etro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.</p> <p>RICOSTRUZIONE ARCHIVI E DOCUMENTI - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 2.500 per sinistro e di € 5.000 per annualità assicurativa.</p> <p>SOSTITUZIONE SERRATURE - in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a € 1.000.</p> <p>SPESE SANITARIE - in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 1.000.</p> <p>DANNI AI LOCALI E AI SERRAMENTI - Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto. La somma assicurata per la presente Condizione, non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 2.000.</p> <p>PORTAVALORI - Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000 per sinistro e anno assicurativo.</p> <p>PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI E FIERE- In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 10.000.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

MERCI PRESSO TERZI - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 5.000.

RAPINA COMMESSA SU CLIENTI - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi e di € 300 per il denaro.

FURTO AUTOVETTURE ALL'APERTO - L'indennizzo dovuto in base alla presente condizione speciale sarà pagato con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 ed un massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il contenuto per ciascun veicolo.

COSE ALL'APERTO - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 500. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

MEZZI DI CHIUSURA 24A - In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrano almeno i casi previsti dall'articolo FR.7, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

IMPIANTO DI ALLARME ANTI-INTRUSIONE - Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione o non fosse attivato, in caso di furto è operante lo scoperto del 20%

IMPIANTO DI ALLARME CON REGISTRATORE E TRASMISSIONE A DISTANZA DI EVENTI - Qualora il suddetto impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

SOMMA INTEGRATIVA RAPINA VALORI - La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

SOMMA INTEGRATIVA PORTAVALORI - La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

INDENNITA' AGGIUNTIVA - La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

LIMITI DI INDENNIZZO - Salvo quanto previsto dall'art 1941 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci riportate sulla scheda di polizza.

Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per:

- Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto. Tale sottolimito non potrà essere inferiore ad € 1.500 € e superiore ad € 3.000;
- Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000, per singolo oggetto e per sinistro;
- Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000 per singolo bene e per sinistro;
- Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto

INDENNIZZO PARZIALE - In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

- del 10% , se l'attività assicurata appartiene ad uno dei seguenti settori merceologici: abbigliamento -argento -armi da fuoco-audiovisivi -cinematografico - cuoio e pelle -elettronica - farmaceutica -metalli rari -pellicce, stoffe e tessuti -strumenti ottici e scientifici -trasporti;
- del 20%, se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell' art. FR.7 purchè questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
- del 20% , se il furto è stato commesso, con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere, dagli addetti (vedi art. FR.2);
- del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e1898 c.c. -nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;
- del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda assicurata.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

COESISTENZA DI SCOPERTI - Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE, MERCATI - L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte.

FURTO AUTOVEETTURE ALL'APERTO - non è assicurato il "furto parziale".

COSE ALL'APERTO - non si applica ad autoveetture, e veicoli in genere.

INDENNITA' AGGIUNTIVA - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività

ESCLUSIONI - La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- a) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, per i locali contenenti le cose assicurate, qualora siano rimasti, per più di 45 giorni consecutivi, incustoditi. Relativamente a valori e preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'Art. FR.2;
- d) causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) causati da atti guerra, anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;
- f) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati, salvo quanto previsto dalle Condizioni sempre operanti di cui all'art. FR.3 punto 6) e 7)
- g) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- j) ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione e custodia relativi all'attività assicurata.

Furto e Rapina Relativamente ai valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:

1. truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
2. smarrimento o misteriosa sparizione;
3. ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
4. furto dei valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
5. furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati dalla persona incaricata del trasporto od a portata di mano della stessa.

MEZZI DI CHIUSURA NON CONFORMI - Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

COESISTENZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA - Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche"



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

GARANZIA ELETTRONICA - Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 100.

SPESE DI SGOMBERO E TRASPORTO RESIDUI - La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000.

COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA - La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000.

ONORARI DEL PERITO - fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000.

MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA NON CONFORMI - In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente art. 4.3.1 lettera d), e purché questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto pari al 20%.

SCOPERTO IN CASI PARTICOLARI - In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto:

- a) del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti;
- b) del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda.
- c) del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e1898 c.c.-nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi.

COESISTENZA DI SCOPERTI - Se in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo

CONDIZIONI AGGIUNTIVE:

A) **SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO** - Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini della presente sezione Elettronica con massimo di € 7.000.

B) **INDENNITA' AGGIUNTIVA** - In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 5.000 .

C) **IMPIEGO MOBILE** - In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.

Per la garanzia furto, la garanzia è prestata:

- con lo scoperto del 25% relativamente alle apparecchiature elettroniche lasciate all'interno di autoveicoli, al loro furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni, o di rapina, o di rapina o scippo; ai punti b), c), d), e);
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica relativamente a tutti gli altri danni assicurati..

ESCLUSIONI E RIVALSE

MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA NON OPERANTI - Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ESCLUSIONI - La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica

m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico;
n) di natura elettrica, verificatisi senza concorso di causa esterna;
o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati;
r) indiretti, salvo quanto previsto le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati e le spese e gli onorari del Perito;
s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
v) causati da (o connessi a) virus informatici.

w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi:

- z) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- y) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE -

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista.

INDENNITA' AGGIUNTIVA - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

COESISTENZA ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI E FURTO - Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse, ad eccezione della Condizione aggiuntiva "Fenomeno elettrico - (FENELE)" - se resa operante -, dalle coperture previste dalle Sezioni Incendio e Altri danni ai beni e/o Furto e Rapina se rese operanti.



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica	<p>CONDIZIONI AGGIUNTIVE:</p> <p>A) SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO Riacquisto supporti dati distrutti: Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista; Duplicazione, riacquisto, ricompilazione programmi distrutti: Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo</p> <p>B) INDENNITA' AGGIUNTIVA - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: · scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; · difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività. In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.</p> <p>C) IMPIEGO MOBILE - In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.</p> <p>RIVALSE La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>
Danni ai macchinari	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>GARANZIA DANNI AI MACCHINARI - In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>ESCLUSIONI - La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) di fenomeno elettrico;b) di incendio ed altri eventi indennizzabili previsti dalla sezione "Assicurazione Incendio ed altri danni ai beni";c) di furto o tentativo di furto;d) causati dall'opera di demolizione;e) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato od il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, e dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei socig) verificatisi in occasione di alluvioni ed inondazione, allagamento, impantamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, variazione della falda freatica, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;i) dovuti ad utilizzo improprio del macchinario ed ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc) o scondizionamento;j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, ed a nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;k) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;l) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;m) a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati;n) a cose per le quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;o) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;p) subiti da motori in corrente continua con potenza superiori a 375 Kw, da impianti di cogenerazione od a biomassa, da turbine in genere;q) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento od uso, od altri eventuali pregiudizi;



Ci sono limiti di copertura?

Danni ai macchinari

r) verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

s) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

t) o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;

- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti;

- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

u) a macchine operatrici a controllo numerico, elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti;

v) ai macchinari e le apparecchiature di proprietà di terzi che possano essere considerate merci e quelle che siano in custodia all'assicurato per riparazione o manutenzione;

w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;

- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti;

- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Inoltre, sono escluse:

- le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

- le attrezzature ed apparecchiature, ed i macchinari già assicurate con polizza separata (es. polizza leasing).



Ci sono limiti di copertura?

Merci ed attrezzature trasportate	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>GARANZIA MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 250.</p> <p>ESCLUSIONI E RIVALSE</p> <p>Per la garanzia incendio ed altri danni ai beni, non sono indennizzabili i danni :</p> <ul style="list-style-type: none">a) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;b) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchi;c) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;d) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;e) a veicoli.d) alle cose comunque trasportate, quando l'attività esercitata dall'Assicurato e dichiarata in polizza è "Trasporti e traslochi" <p>Per la garanzia Furto e rapina, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. o trasportate su rimorchio;b) ai veicoli;c) subiti da oggetti d'arte e pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi;d) alle cose comunque trasportate, quando l'attività esercitata dall'Assicurato e dichiarata in polizza è "Trasporti e traslochi"
Vetri, cristalli ed insegne	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>GARANZIA VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE - In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a € 4.000. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100.</p> <p>ESCLUSIONI E RIVALSE</p> <p>ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">1) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;2) da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;3) da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;4) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;5) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;6) causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;7) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;8) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti. <p>Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.</p> <p>RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI - Resta a carico dell'Assicurato una franchigia di € 2.500 per adetto che abbia riportato una invalidità permanente

FRANCHIGIA RCT - Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato previa detrazione dell'importo indicato nella scheda di polizza a titolo di franchigia; restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore ivi eventualmente previste nelle presenti condizioni

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO - La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA' - Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €1.500 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI - La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 250; il limite di indennizzo è di € 10.000 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di € 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE - La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.

COMMITTENZA AUTO - Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di € 2.580 per ogni sinistro.

PERDITE PATRIMONIALI DA VIOLAZIONE PRIVACY - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 500 e il massimo di € 10.000. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% del massimale per sinistro

DANNI DA ACQUA PIOVANA - Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di 1.000,00 euro, con il limite di indennizzo di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

MANCATO ED INSUFFICIENTE SERVIZIO DI VIGILANZA - Tale estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di 500,00 euro, e con il limite di indennizzo di 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO - Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di euro 500 per ogni sinistro.

DANNI DA VIBRAZIONE - Tale garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di 2.500,00 euro e con il limite di indennizzo di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

DANNI DA FURTO - Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 250,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque col massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

LAVORO PRESSO TERZI:

DANNI DA INCENDIO - Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per ciascun periodo assicurativo.

DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI - Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per ciascun periodo assicurativo.

DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI - Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 1.500 e con il massimo indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE D.M. 37/2008 - La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro/anno assicurativo pari a quello riportato sulla Scheda di copertura

RESPONSABILITA' CIVILE DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI - La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e con un massimo risarcimento di € 25.000 per sinistro/anno per danni a cose o di € 250.000 per sinistro/anno per danni a persone

POSTUMA PER OFFICINE MECCANICHE - Limitatamente ai danni a cose la copertura è prestata con il limite di indennizzo di € 75.000 per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500

MALATTIE PROFESSIONALI - Il massimale di € 500.000 per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società

- a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

DANNI DA CIRCOLAZIONE - Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di 750,00 euro, e con il limite di indennizzo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

RC ATTIVITA' MEZZI SGOMBRANEVE - La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.

DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE, SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE - Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 20% per sinistro con minimo di Euro 500 e comunque per un limite di indennizzo di 20.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA - Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di euro 20.000,00.

DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI - Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 20.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA PER IMPRESE EDILI:

- RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA PER LAVORI DI RIFINITURA, ABBELLIMENTO E DECORAZIONI
- RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE (D.M. 37/2008)

Le estensioni, di cui alla presente Condizione Aggiuntiva, sono prestate con un limite di massimo risarcimento pari ad € 500.000 per sinistro/anno per danni a persone e con un limite di massimo risarcimento pari ad € 50.000 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 per danni a cose.

SCAVI E REINTERRI - La garanzia viene prestata per i danni a cose con uno scoperto del 10%, con il minimo di 1.500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo di 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESTENSIONE TERRITORIALE:

- limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione non comprende unicamente quelli non derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva e di installazione.
- limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione non opera per la navigazione in acque diverse da quelle interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
- limitatamente a quanto previsto dalla Garanzia accessoria "Committenza auto", l'assicurazione non vale per i danni avvenuti al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERSONE NON CONSIDERATE TERZE - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine dell'Assicurato con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
- e) gli addetti che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE - L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) provocati da soggetti diversi dagli addetti, borsisti, corsisti, stagisti, e tirocinanti della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- l) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- m) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo quanto previsto dalla condizione "DISALI - Distribuzione al dettaglio di generi alimentari" se resa operante;
- n) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- p) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- q) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivanti da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- r) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- s) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- t) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- u) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

v) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Ad integrazione di quanto sopra, l'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. (se resa operante) non comprende i danni:

- w) da detenzione o impiego di esplosivi;
- y) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- x) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
- z) derivanti dallo svolgimento di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso.

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE D.M. 37/2008 -

L'assicurazione non comprende i danni :

- agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività

RESPONSABILITA' CIVILE DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI - L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente fabbricati;
- alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

POSTUMA PER OFFICINE MECCANICHE - Sono esclusi i danni:

- Alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
- Da incendio e furto, anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
- Da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- Alle cose contenute nei veicoli;
- Derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati;

MALATTIE PROFESSIONALI - La garanzia non vale :

- 1) per quei prestatori di lavori dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA (ESCLUSI I VEICOLI) – Sono esclusi i veicoli.

Inoltre sono esclusi:

- I danni alle cose sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate;
- i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI - Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO – Sono esclusi i danni alle cose sulle quali sono installati insegne, luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni. Inoltre la garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

INFORTUNI SUBITI DAGLI ADDETTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE – Sono escluse le malattie professionali.

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO - Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

ATTIVITA' COMPLEMENTARE ESTERNA - Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI – Sono esclusi i danni alle imbarcazioni, ai veicoli, a preziosi, a valori e denaro.

DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI - Sono esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario del prodotto qualora non di produzione dell'assicurato. Inoltre non comprende i danneggiamenti subiti dalle stesse cose vendute, somministrate, o consegnate, le spese per le relative sostituzioni e/o riparazioni, nonché i danni da mancato uso o mancata disponibilità.

COMMITTENZA AUTO - La garanzia non comprende i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Inoltre non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti indicati nelle Condizioni di polizza (Art. RC.6).

AUTOVEICOLI IN CONSEGNA – Sono esclusi i danni che siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e/o manutenzione e quelli subiti da autoveicoli comunque in uso o movimentati

PERDITE PATRIMONIALI DA VIOLAZIONE PRIVACY – Rimangono esclusi i danni derivanti da errato trattamento dei dati personali di terzi qualora tale trattamento abbia finalità commerciali.

DANNI DA VIBRAZIONE - Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile prodotti

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

DANNI DA INTERRUZIONE - Limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed annualità assicurativa

DANNI AL PRODOTTO FINITO - La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% del massimale, con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.

DANNI DA MANCATO FREDDO - La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 5.000,00 per sinistro.

LIMITI DI INDENNIZZO - Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistri in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

SCOPERTO - La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto, il cui importo minimo e massimo sono riportati sulla Scheda di copertura

ESCLUSIONI E RIVALSE

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente ai danni a cose
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

ESCLUSIONI - Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese, da chiunque sostenute di recupero, di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico ed aerospaziale;
- f) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati.
- g) I danni derivanti alla fabbricazione, lavorazione o smercio di prodotti chimici, petrolchimici, farmaceutici e cosmetici;
- h) le garanzie a favore di persone o ditte domiciliate in USA e/o Canada;
- i) i danni derivanti da BSE e dei danni derivanti dalla modifica genetica dei prodotti relativamente ai prodotti alimentari
- l) i danni da campi elettromagnetici
- m) i danni da mancata o insufficiente germinazione relativamente ai prodotti agricoli e zootecnici
- n) i Prodotti emoderivati, anticoncezionali e prodotti di origine umana
- o) le attività di ricerca e sperimentazione relativamente ai Prodotti farmaceutici
- p) Tampering inteso come contaminazione dolosa del prodotto assicurato
- q) i danni derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A., Canada e Messico;
- r) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- s) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- t) i danni a carattere punitivo.



Ci sono limiti di copertura?

Tutela legale

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

COPERTURA ESTESA – Per le vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia delle sedi/immobili assicurati, la prestazione opera con il limite di € 5.000,00 per sinistro

CLAUSOLA AGGIUNTIVA VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – Sono esclusi i recuperi crediti relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuati dal Contraente

La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI - Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'Art. 10.2 Prestazioni garantite - "Copertura Base"
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonché aereomobili;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della attività;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- l) limitatamente al punto 10.2.2, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- r) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- s) vertenze nei confronti della Società.

ESTENSIONE TERRITORIALE – L'assicurazione non è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili al di fuori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE - Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso



Ci sono limiti di copertura?

Assistenza

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

INVIO IDRAULICO PER INTERVETI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento

INVIO DI UN TECNICO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento.

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento

INVIO DI UN FABBRO, INVIO DI UN FALEGNAME - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA - La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale per sinistro di Euro 350 (IVA inclusa).

SERVIZIO DI VIGILANZA - Fino alla concorrenza massima di euro 500 (IVA inclusa)

RIENTRO ANTICIPATO - Fino alla concorrenza massima di euro 350 (IVA inclusa)

LIMITE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI - Ciascuna garanzia, sarà prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo

ESCLUSIONI E RIVALSE

Oltre alle esclusioni previste per le singole prestazioni suindicate, l'assicurazione non è operante nei casi di:

- fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- suicidio e tentato suicidio;
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzie Catastrofali

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

DEMOLIZIONE E SGOMBERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO - La presente estensione è prestata fino all'aggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000,00

SPESE DI RIPROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E PER ONERI RICOSTRUZIONE - Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 10.000

LIMITI DI INDENNIZZO - in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura. In ogni caso la Società non indennizzerà una somma superiore al limite di indennizzo la cui percentuale è riportata sulla Scheda di copertura.

ESCLUSIONI E RIVALSE

TERREMOTO: La Società non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia;
- l) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità.

ALLUVIONE: La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione; diretto effetto di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
- b) causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
- d) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
- e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f) a enti mobili all'aperto;
- g) a fabbricati costruite in aree golenali
- h) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento
- i) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine
- l) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.
- m) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche serbatoi e simili;
- n) alle merci la cui base di impilamento è posta ad altezza inferiore a 12 cm.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

-Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Furto, Cristalli Elettronica, Danni ai macchinari, Merci ed attrezzature trasportate, Garanzie Catastrofali

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve :

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 4 presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- 5 dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
- 7 fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

-Sezioni Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

-Sezione Tutela Legale

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, insieme a tutti gli atti ed i documenti occorrenti ed una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, non appena questo si verifici o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>-Assistenza Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Numero Verde800 095 095 (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538) ·Fax: +39 02 66100944 ·Email: area.san-pers@aciglobal.it comunicando: <ul style="list-style-type: none"> ·le proprie generalità; ·il numero di Polizza; ·il tipo di Assistenza richiesto; ·l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio; ·il recapito telefonico. <p>Inoltre l'Assicurato si obbliga a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto.</p>
---------------------------------------	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <p>Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali: in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.</p> <p>Assistenza: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza laCompagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI Global Service S.p.A.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile e Responsabilità Civile prodotti, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	<p>Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trenta giorni per le garanzie Incendio ed altri danni ai beni, Furto, Cristalli, Elettronica, Danni ai macchinari, Mercè ed attrezzature trasportate e Garanzie Catastrofali - sessanta giorni per le altre garanzie <p>dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	In caso di recesso per sinistro da parte della Società o del Contraente, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
--------------------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Chi vuole proteggere una piccola azienda o un'impresa artigianale.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 143,55.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it ; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	E' un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX).
Negoziazione assistita	La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index.en.htm Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autoretà Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione per le piccole e medie imprese

Dimensione Impresa

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA31AP Edizione: 04/2019

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NC)	6
SEZIONE FURTO (FR)	8
Che cosa posso assicurare	8
Contro quali danni posso assicurarmi	8
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	10
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	13
ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (IN)	14
Che cosa posso assicurare	14
Contro quali danni posso assicurarmi	14
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	19
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	21
ELETTRONICA (EL)	23
Che cosa posso assicurare	23
Contro quali danni posso assicurarmi	23
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	23
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	27
DANNI AI MACCHINARI (MA)	28
Che cosa posso assicurare	28
Contro quali danni posso assicurarmi	28
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	28
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	30
MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE (ME)	31
Che cosa posso assicurare	31
Contro quali danni posso assicurarmi	31
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	31
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	32
ASSICURAZIONE VETRI, CRISTALLIO ED INSEGNE (CR)	33
Che cosa posso assicurare	33
Contro quali danni posso assicurarmi	33
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	33
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	34
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (RC)	35
Che cosa posso assicurare	35
Contro quali danni posso assicurarmi	35
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	42
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	44
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI (RP)	46
Che cosa posso assicurare	46
Contro quali danni posso assicurarmi	46
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	46
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	48
SEZIONE TUTELA LEGALE (TL)	49
Che cosa posso assicurare	49
Contro quali danni posso assicurarmi	49
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	50
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	52
ASSISTENZA (AS)	53
Che cosa posso assicurare	53
Contro quali danni posso assicurarmi	53
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	54
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	55
GARANZIE CATASTROFALI (CS)	56
Che cosa posso assicurare	56
Contro quali danni posso assicurarmi	56
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	56
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	58
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	59

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: Locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata.

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto). Ai fini del calcolo del numero di addetti non vanno considerati stagisti, borsisti, tirocinanti e corsisti.

Alluvione: Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Armadi di sicurezza e/o corazzati: Armadi che presentano le seguenti caratteristiche:

- parete e battente in acciaio di spessore non inferiore a mm 3
- movimento di chiusura comandante catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente
- serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica e/o laterale
- peso minimo kg 100

Arredamento domestico: Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione.

Sono esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Azienda: Attività economica artigianale o industriale, indicata sulla Scheda di Polizza organizzata al fine della produzione, trasformazione, manutenzione, riparazione o installazione di merci e prodotti.

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto.

Caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale)

Casseforti: Contenitore monoblocco e non smontabile dotato di pareti e battenti di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione condotti con azione meccanica o termica, e caratterizzato da chiusure con catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o combinazione).

Devono avere un peso minimo di 100 Kg, salvo il caso di casseforti murate, nel qual caso devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio tale che dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza demolizione dello stesso.

Contenuto: L'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio - Attrezzature - Macchinario; Merci; Cose particolari; Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza:

- **Merci:** materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali nei quantitativi massimi previsti dall'art. 3.2. Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al PRA, qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna o custodia. Sono esclusi: Cose Particolari e Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte.
- **Macchinario - Attrezzature - Arredamento d'ufficio:** macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti elettrici diversi da quelli fissi di illuminazione; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento delle dipendenze; serbatoi e silos non in muratura e altri impianti diversi da quelli compresi nella definizione di fabbricato; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali di quanti sono presenti in azienda (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione). Sono altresì comprese le migliori apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non sia assicurato.
- **Apparecchiature elettroniche:** i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.
- **Cose Particolari:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.
- **Valori, Preziosi e Oggetti d'arte:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.
Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto. Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività: perdita patrimoniale conseguente a danno indennizzabile a termini di polizza.

Dipendenze: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

Sono compresi: opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti allarme, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato

Fatturato: L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:

Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;

Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;

Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche od imputabili all'Azienda di gestione/distribuzione/fornitura di energia elettrica;

Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi/Infissi - Serramenti: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: L'importo del danno, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Impresa capogruppo (o società madre): impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.

Impresa collegata: impresa collegata ad altra impresa e controllata da una capogruppo o impresa che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra impresa.

Impresa controllata: un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo.

Incendio: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Inondazione: vedasi Alluvione.

Limite di indennizzo: L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Merci speciali: Cellulose (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Occlusione: La chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza (mod. 31/AP)

Polizza: I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente Set informativo, modello SINF31AP, formato da:

- DIP Base Modello DIP31AP
- DIP Aggiuntivo Modello DIPA31AP
- Condizione di Assicurazione Mod. CA31AP, e scheda di copertura SC31AP.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Prodotto difettoso:

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Produttore: ai sensi del presente contratto per Produttore si intende:

- il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente,
- il produttore della materia prima, nonché per i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Rischio: La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: L'importo del danno, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla garanzia tutela legale, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro in serie : una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche e manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi

Società: Sara Assicurazioni spa.

Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubo interrato: Conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale)

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area.

Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore Intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NC)

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

NC.2 Altre assicurazioni

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

NC.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

NC.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

NC.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; **il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.**

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

NC.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

NC.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.10 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NC.11 Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it

Elenco degli organismi di mediazione:

- 1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it)
- 2) ADR Center (www.adrcenter.com)

NC.12 Difesa dall'inflazione - indicizzazione (non operante se risulta indicato ESCLUSO sulla Scheda di polizza)

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita" (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Franchigie e minimi di scoperto non sono comunque soggetti ad indicizzazione.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Tale disposto non si applica alle garanzie e prestazioni previste nella Sezione Assistenza (se resa operante), che pertanto non saranno soggette all'adeguamento in base all'indice "costo della vita".

SEZIONE FURTO (FR)

Che cosa posso assicurare

FR.1 Che cosa si assicura

Si assicurano i danni da furto e rapina subiti dal Contenuto destinato all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

FR.2 Rischi assicurati

La Società indennizza, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti causati al Contenuto da:

- A) Furto all'interno dei locali dell'Azienda assicurata**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali: violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste dagli articoli FR.6 e FR.7 mediante:
- 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - 2) uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - 3) uso di chiavi false;
 - 4) uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato od a chi le detiene con il suo consenso; **tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;** con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall'esterno; in modo clandestino, purché **l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;** è compreso il furto commesso dagli addetti (**esclusi titolari e loro familiari**) a condizione che:
 - avvenga fuori dalle ore di lavoro;
 - l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;
 - il furto sia stato commesso a locali chiusi.

E' inoltre compreso il furto commesso senza introduzione nei locali:

- attraverso le luci di serramenti e di inferriate purché sia avvenuto con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **esclusivamente fra le ore 8 e le ore 20**, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso ed il furto avvenga con rottura dello stesso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'interno dei locali;

B) Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali dell'Azienda, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

C) Danni al Contenuto, compresi i danni da atti vandalici, cagionati dai ladri nel commettere o nel tentare il furto (o la rapina o l'estorsione). Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200.

D) Altri danni indennizzabili: sono inoltre indennizzabili (nei limiti della somma assicurata per il Contenuto) i seguenti danni:

- a) Onorari del Perito: le spese di perizia **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- b) Ricostruzione archivi e documenti: le spese necessarie e documentate per ricostruire archivi o duplicare documenti di pertinenza dell'Azienda o personali dell'Assicurato sottratti o danneggiati. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 2.500 per sinistro e di € 5.000 per annualità assicurativa;**
- c) Sostituzione serrature: le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. **L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di due mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a € 1.000;**
- d) Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti incaricati del trasporto, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini dei successivi artt. FR.2 lett. B) e FR.3 punto 2). **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 1.000.**

FR.3 Condizioni sempre operanti

Sono altresì indennizzabili, **nei limiti della somma assicurata**, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:

1) Danni ai locali ed ai serramenti: la Società indennizza i danni ai locali contenenti le cose assicurate, ai serramenti, ai relativi fissi ed infissi, a gronde e pluviali ed agli impianti di allarme di pertinenza del fabbricato assicurato, cagionati dai ladri nel commettere o tentare il furto, compresi gli atti vandalici. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto. La somma assicurata per la presente Condizione, non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 2.000.

2) Portavalori (Perdita di valori trasportati) La Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dell'azienda ed inerenti l'attività dichiarata, durante il trasporto degli stessi, a seguito di:

- 1 furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- 2 furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 3 rapina/estorsione.

La garanzia è prestata esclusivamente:

- a) per denaro e valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'Azienda, per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori od a clienti e viceversa;
- b) durante l'orario di lavoro tra le ore 7 e le ore 23;
- c) per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;
- d) in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000 per sinistro e anno assicurativo.

3) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. **L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.**

4) Mercì presso terzi: L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche quando si trovino presso terzi, a cui sono affidate in custodia per lavorazione, confezionamento, imballaggio, purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custoditi siano conformi a quanto previsto dall'art. FR.7 "Mezzi di protezione e chiusura". **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 5.000.**

5) Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato: L'assicurazione vale per la perdita di indumenti ed effetti personali dei clienti compresi denaro e preziosi, a seguito di rapina avvenuta all'interno dell'Azienda. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi e di € 300 per il denaro.**

6) Furto autoveicoli all'aperto.

Tale estensione è valida esclusivamente qualora l'attività dichiarata in polizza sia: **Carrozzeria, Elettrauto, Gommista, Officina di riparazione.**

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza di autoveicoli oggetto della lavorazione anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono assicurate anche queste autoveicoli, purché siano poste nell'ambito di area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a mt. 0,30 e dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt. 1, aventi uno o ingressi protetti da cancello.

Tale estensione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che su ogni autoveicolo siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza antifurto di cui i veicoli sono dotati e che le chiavi di detti veicoli siano custodite all'interno dei locali assicurati in armadi o cassette chiavi a chiave.

Il furto degli accessori costituenti la normale dotazione di ogni veicolo è assicurato solo se avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso; non è quindi assicurato il "furto parziale".

Il furto deve necessariamente avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura dell'area recintata.

L'indennizzo dovuto in base alla presente condizione speciale sarà pagato con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 ed un massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il contenuto per ciascun veicolo.

7) Cose all'aperto

La garanzia è operante per le cose facenti parte di macchinari, attrezzature e merci inerenti l'attività assicurata, anche se tali cose si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata.

Tale disposto non si applica ad autoveicoli, e veicoli in genere.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 500.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

FR.4 Condizioni Complementari

Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A - (MEZ24A)

A parziale deroga dell'art. FR.7 'Mezzi di protezione e chiusura', l'assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrano almeno i casi previsti all'articolo FR.7 prima derogato, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

Impianto di allarme - (ALL)

Il fabbricato assicurato risulta essere protetto da un impianto di allarme come di seguito descritto:

C1) Impianto di allarme anti-intrusione

Impianto automatico di allarme antifurto, messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione o non fosse attivato, in caso di furto è operante lo scoperto del 20%, senza che il Contraente possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

C2) Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi.

Impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- a) n° 1 centralina autoprotetta;
- b) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
- c) registratore di eventi (di controllo);
- d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto da Ditta specializzata, almeno una volta l'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Qualora il suddetto impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%. Il Contraente non potrà, a pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, far assicurare tale scoperto da altri.

FR.5 Condizioni Aggiuntive

Contenuto in aumento - (CONAUM)

La somma indicata nella scheda di polizza alla voce Contenuto in aumento, si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Contenuto, **per il solo periodo indicato sulla medesima Scheda di polizza.**

Qualora fosse operante la presente garanzia complementare, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento.

Somma integrativa Rapina Valori - (INTRAP)

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo, sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto dall'art. FR.8 lett. a), **esclusivamente in caso di Rapina di Valori.**

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

Somma integrativa Portavalori - (INTPOR)

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo, sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto dall'art. FR.3 punto 2) -Portavalori.

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

Indennità aggiuntiva - (INDENN)

La Società, a parziale deroga dell'art. FR.9 'Esclusioni' lettera i), in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Contenuto, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile per il Contenuto della presente Sezione.

Valori in cassaforte - (VALCAS)

A deroga del limite di cui alla lettera a) dell'art. FR.8 'Limiti di indennizzo', si intendono assicurati, per un importo pari alla somma indicata alla corrispondente voce, i Valori custoditi in armadi di sicurezza e/o corazzati e casseforti (vedasi Glossario). **Tale garanzia si intende prestata a condizione che gli armadi di sicurezza e/o corazzati e le casseforti in cui sono custoditi i Valori, siano violati con scasso.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

FR.6 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione Furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso, adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

FR.7 Mezzi di protezione e chiusura

L'assicurazione Furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da

ripianti accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisdondamento, metallo o lega metallica, od altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili); oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui sopra.

FR.8 Limiti di indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art 1941 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci riportate sulla scheda di polizza.

Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per :

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto. Tale sottolimito non potrà essere inferiore ad € 1.500 € e superiore ad € 3.000;
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000, per singolo oggetto e per sinistro;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000 per singolo bene e per sinistro;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati Valori Preziosi ed Oggetti d'arte.

FR.9 Esclusioni

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- a) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, per i locali contenenti le cose assicurate, qualora siano rimasti, per più di 45 giorni consecutivi, incustoditi. Relativamente a valori e preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'Art. FR.2;
- d) causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) causati da atti guerra, anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;
- f) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati, salvo quanto previsto dalle Condizioni sempre operanti di cui all'art. FR.3 punto 6) e 7)
- g) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- j) ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione e custodia relativi all'attività assicurata.

Relativamente ai valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:

1. truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
2. smarrimento o misteriosa sparizione;
3. ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
4. furto dei valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
5. furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati dalla persona incaricata del trasporto od a portata di mano della stessa.

FR.10 Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

1. del 10% , se l'attività assicurata appartiene ad uno dei seguenti settori merceologici: abbigliamento -argento -armi da fuoco -audiovisivi -cinematografico - cuoio e pelle -elettronica -farmaceutica -metalli rari -pellicce, stoffe e tessuti -strumenti ottici e scientifici -trasporti;
2. del 20% , se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell' art. FR.7 purchè questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
3. del 20% , se il furto è stato commesso, con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere, dagli addetti (vedi art. FR.2);
4. del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e1898 c.c. -nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;
5. del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda assicurata.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

FR.11 Coesistenza di scoperti a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

FR.12 Coesistenza Assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi

esclusi i beni rientranti nella definizione “apparecchiature elettroniche” .

FR.13 Forma di assicurazione

Le coperture delle presente Sezione sono prestate a Primo Rischio Assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Furto e Rapina			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Danni al Contenuto cagionato dai ladri	10	500,00	Somma assicurata per il Contenuto
Onorari del perito			5% dell'indennizzo con il massimo 3.000 euro per sinistro e anno
Ricostruzione archivi e documenti			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 2.500 euro per sinistro e 5.000 euro per anno
Sostituzione serrature			1.000 euro
Spese sanitarie documentate a seguito di scippo o rapina			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 1.000 euro per sinistro e anno
Danni ai locali, ai serramenti, ai fissi ed infissi ed a gronde e pluviali			10% somma assicurata per il Contenuto, con il minimo 2.000 euro per sinistro
Portavalori			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 3.000 euro per sinistro e anno
Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati	15		15% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 10.000 euro per sinistro e anno
Merci presso terzi	10		15% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 5.000 euro per sinistro e anno
Rapina commessa sui clienti dell'assicurato			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 2.000 euro per indumenti, effetti personali e preziosi e 300 euro per denaro per sinistro e anno
Furto autoveicoli all'aperto	20	500	50% della somma assicurata per il Contenuto per ciascun veicolo, con il massimo di euro 10.000 per sinistro ed anno
Cose all'aperto	20	500	20% della Somma assicurata per Contenuto, con il massimo di euro 10.000 per sinistro ed anno
Indennità aggiuntiva			15% dell'indennizzo liquidabile per il Contenuto
Valori e preziosi			10% somma assicurata per il Contenuto, con il minimo 1.500 euro ed il massimo 3.000 euro
Oggetti d'arte			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 5.000 euro per singolo oggetto e per sinistro
Cose particolari			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 5.000 euro per singolo bene e per sinistro
Cose contenute nelle dipendenze			20% somma assicurata per il Contenuto (Sono invece esclusi i valori, preziosi e oggetti d'arte)
Ipotesi di indennizzo parziale:			
Attività appartenente a particolari settori	10		
Furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi	20		
Furto commesso con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere dagli addetti	20		
Aggravamento del rischio per presenza cantieri edili, impalcature e ponteggi	25		
Furto o rapina commessi usando veicoli all'interno dei locali	20		

ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (IN)

Che cosa posso assicurare

IN.1 Che cosa si assicura

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella scheda di polizza (e sempre che sia stato pagato il relativo premio):

- per Fabbricato e/o Contenuto i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati dagli eventi indicati dal successivo art. IN.2.1.
- per la voce Ricorso Terzi, la garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. IN.2.1 Eventi assicurati.
- per la voce Fabbricato - Rischio Locativo, come meglio specificato alla 'Formulazione Garanzia - Rischio locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato (LOCATI)' di cui all'art. IN.2.2, la copertura assicurativa vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Contro quali danni posso assicurarmi

IN.2 Copertura assicurativa

IN.2.1 Eventi assicurati

- a) **incendio**;
- b) **fulmine**, esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico;
- c) **esplosione, implosione o scoppio**, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) **caduta di aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate;
- e) **onda sonora** determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- f) **caduta di ascensori montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- g) **urto di veicoli o di natanti**, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi di acqua, non appartenenti né in uso all'Assicurato o al Contraente, né al servizio dei medesimi;
- h) **sviluppo di fumi, gas e vapori**, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini delle presente sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da essi;
- i) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- j) **guasti** causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità o dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatti in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro.

Altre spese indennizzabili

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia danneggiato il Fabbricato e/o il Contenuto (se assicurati in polizza), **anche in eccedenza alle somme assicurate**:

- 1) Spese di demolizione e sgombero
Le spese documentate necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire, alla più vicina idonea discarica autorizzata i residui del sinistro **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 50.000**;
- 2) Spese di rimozione e ricollocamento
Le spese necessarie effettivamente sostenute, e documentate, resesi necessarie per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare il contenuto rimasto illeso o parzialmente danneggiato, comprese le spese di smontaggio e montaggio, per consentire il ripristino del fabbricato, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo**.
- 3) Perdita del canone di locazione
La perdita del canone di locazione, nel caso in cui il fabbricato assicurato sia locato a terzi e risulti inagibile a seguito di sinistro indennizzabile, per il periodo strettamente necessario al ripristino, **ma non oltre il termine di sei mesi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato**.
- 4) Onorario periti
Le spese di perizia e gli onorari del perito documentate ed effettivamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile, **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa**.
- 5) Costi e/o oneri di concessione ed urbanizzazione
Le spese (**escluse multe, ammende e sanzioni**) di concessione e di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, a seguito di sinistro indennizzabile, e necessarie per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. **Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000 per sinistro**.
- 6) Spese di riprogettazione
Le spese necessarie ed effettivamente sostenute e documentate, per progetti e/o documentazioni indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneggiato **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000 per sinistro**.
- 7) Spese ricostruzione archivi, documenti, registri
Le spese per il materiale, le operazioni manuali e meccaniche effettivamente sostenute e documentate dall'Assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile, **con il massimo di € 1.000, per sinistro e per annualità assicurativa**.
- 8) Spese per il rifacimento di documenti personali (come ad esempio patenti di guida, carte di identità e passaporti) o di documenti relativi all'azienda, andati distrutti a seguito di sinistro indennizzabile, **con il massimo di € 1.000 per sinistro**.

Per le spese di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7) 8), in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo complessivo superiore a € 10.000.

IN.2.2 Formulazione garanzie

Rischio locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato - (LOCATI)

Qualora risulti indicata sulla Scheda di polizza la voce Fabbricato - Rischio Locativo, la Società nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Rimane ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. IFCE.7 'Assicurazione parziale - regola proporzionale'.

Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'art. **IFCE.16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali della Sezione 'Cosa fare in caso di sinistro'.**

Contenuto a Primo Rischio Assoluto - (CONPRA)

Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della Partita Contenuto, sia riportato 'Contenuto a Primo Rischio Assoluto', sia la partita Contenuto che la partita Contenuto in aumento, sono prestati nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tali partite, all'applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. IFCE.7 'Assicurazione parziale - regola proporzionale'.

Condizione Speciale Mutuo - (MUTUO)

Qualora sulla Scheda di Polizza risulti indicata, la voce Fabbricato Formula Mutuo, a rettifica di quanto riportato all'art. IN.1, la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato dagli eventi previsti alle lettere a), b), c), d), e), j), di cui al precedente articolo IN.2.1 - 'Eventi assicurati'.

Condizioni sempre operanti

Cose all'aperto - (APERTO)

Relativamente agli eventi di cui all'art. IN.2.1 Eventi assicurati e purchè sia assicurata la partita Contenuto, la garanzia è operante per le cose facenti parte di macchinari, attrezzature e merci anche se tali cose si trovano all'aperto, purchè nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata.

In caso di sinistro verrà applicato **uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 50.000.

La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia Eventi Atmosferici.

Autovetture all'aperto - (AUTOUT)

Tale estensione è valida esclusivamente qualora l'attività dichiarata in polizza sia: Carrozzeria, Elettrauto, Gommista, Officina di riparazione, e purchè sia assicurata la partita Contenuto.

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza di autoveicoli nuovi e/o usati anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono assicurate anche queste autovetture, sempreché siano poste nell'ambito di area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a mt. 0,30 e dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt 1, aventi uno o ingressi protetti da cancello.

Qualora fossero prestate le garanzie Eventi Socio Politici **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00.**

La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia Eventi Atmosferici.

Merci presso terzi - (MERTER)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto,

l'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche quando macchinari, merci e attrezzature assicurate si trovino presso terzi (o nell'abitazione dell'Assicurato), entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a cui siano state affidate in custodia per riparazioni, lavorazioni, confezionamento e imballaggio. **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 300.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000

Partecipazioni a mostre e fiere - (MOSTRE)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto,

l'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi a merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 300.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000.

Coesistenza Assicurazione Elettronica - (COEELE)

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione 'apparecchiature elettroniche'.**

Tale disposto non si applica alla Condizione aggiuntiva **FENELE - Fenomeno elettrico, se resa operante.**

Coesistenza azienda – abitazione dell'assicurato - (COEABI)

Se i locali adibiti a dimora abituale dell'Assicurato, costituiscono porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata si deve intendere compresa in garanzia l'abitazione stessa, per cui la definizione di fabbricato e la somma assicurata alla partita Fabbricato (o Rischio Locativo) si devono intendere comprensive di tali locali.

Migliorie apportate dal locatario al fabbricato (MIGLIO)

Sono ricomprese nella voce 'Contenuto', anche tutte le migliorie apportate dall'Assicurato che riveste la qualità di locatario dell'immobile assicurato, (decorazioni, rivestimenti interni, tappezzerie, moquette, caldaie, impianti di condizionamento, impianti di allarme, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di Fabbricato) al Fabbricato, e che non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.

Colpa grave - (COLGRA)

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

Buona fede - (BUOFED)

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. **Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti; e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Condizioni Aggiuntive

Eventi Socio-politici e dolosi - (EVESOC)

La Società a parziale deroga dell'art. IN.6 Esclusioni, lett. a) e b), indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi o vandalici, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio. Sono inoltre compresi i vandalismi subiti, in occasione di furto tentato o commesso, dal Fabbricato e dal Contenuto; limitatamente alla partita Contenuto, nel caso in cui operi anche la Sezione "FR - Furto e Rapina", la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. FR.2 lettera b) della Sezione "FR - Furto e Rapina" limitatamente per la parte dei danni eccedenti i limiti di indennizzo previsti nella suddetta Sezione.

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato; qualora la **durata dell'occupazione sia superiore a 5 giorni, l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.**

Sono compresi in garanzia, sino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e anno assicurativo, i danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso; in questo caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100.

Sono esclusi i danni :

- a) **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;**
- b) **alle insegne;**
- c) **di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- d) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;**
- e) **causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
- f) **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.

Eventi atmosferici - (ATMOSF)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da: grandine, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe, d'aria) e quanto da esso trasportato ed abbattuto, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, anche di terzi, assicurate o non, posti nelle vicinanze.

Sono compresi:

- a) i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato purché avvenuti attraverso rotture, breccie o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti provocate dalla violenza degli eventi di cui sopra o derivanti da rottura di gronde o pluviali causate da grandine;
- b) i danni ad installazioni esterne quali: pannelli solari, cancelli, muri di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione, **con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 20.000 (ridotto a € 5.000 per i pannelli solari) per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; questa estensione è prestata con una franchigia di € 500 per sinistro.**

Salvo quanto sopra espressamente previsto **sono esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.**

Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

1. **intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra;**
2. **rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
3. **formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;**
4. **fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;**
5. **mareggiate e penetrazione d'acqua marina;**
6. **cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;**
7. **umidità, stilibidicio, trasudamento, infiltrazione;**
8. **valanghe, slavine, gelo, neve.**

subiti da:

9. **alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
10. **recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, tende in genere,**

11. insegne, antenne, consimili installazioni esterne;
12. cose all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto b) della presente Condizione Aggiuntiva;
13. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
14. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
15. manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura.

Vento e grandine su elementi fragili - (GRANDI)

La Società, a parziale deroga della Condizione Aggiuntiva "ATMOSF - Eventi atmosferici", punto 14 e 15, congiuntamente alla quale la presente condizione aggiuntiva opera, indennizza i danni materiali e diretti causati a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere, per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato o abbattuto;
- b) lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 500.

In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e anno assicurativo, somma superiore a € 15.000.

Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente estensione di garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Relativamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per la presente condizione aggiuntiva, l'indennizzo a valore a nuovo si intende abrogato.

Grandine su veicoli all'aperto - (GRAVEI)

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza di autoveicoli nuovi e/o usati anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, nonché a parziale deroga delle Condizioni aggiuntive "Eventi atmosferici" (ATMOSF) e "Vento e grandine su elementi fragili" (GRANDI), si assicurano anche i danni materiali direttamente causati da grandine subiti da tali autoveicoli.

Qualora il veicolo danneggiato risulti, al momento del sinistro, validamente assicurato con altra copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti derivanti da grandine, la presente estensione opererà, nei limiti sotto riportati, solo per la parte di danno eventualmente non indennizzato dalla suddetta altra copertura assicurativa.

La presente estensione opera con l'applicazione:

- di una franchigia di € 250 per ogni veicolo all'aperto protetto da rete anti grandine;
- di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni veicolo all'aperto non protetto da rete anti grandine.

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:

- per sinistro ed anno assicurativo, superiore al 20% della somma assicurata alla partita Contenuto (con esclusione quindi della somma assicurata alla partita Contenuto in aumento, anche se riportata sulla Scheda di copertura) con un massimo di € 50.000 per i veicoli all'aperto protetti da rete anti grandine; detto limite si intende ridotto a € 25.000 in caso di danni a veicoli all'aperto non protetti da rete anti grandine;
- per sinistro, superiore ad € 1.500 per singolo veicolo.

In caso di riparazione effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA, la garanzia verrà prestata senza la franchigia o il minimo di scoperto suindicato. L'elenco dei centri specializzati convenzionati è disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.sara.it.

Sovraccarico neve - (SOVNEV)

La Società a parziale deroga della Condizione aggiuntiva "ATMOSF - Eventi atmosferici", punto 8, indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito del crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal peso della neve, ed a condizione che il fabbricato sia conforme alle norme vigenti all'epoca della costruzione, o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, in materia di sovraccarico di neve.

Ai fini dell'applicazione della presente Condizione aggiuntiva, per "crollo" si intende:

- il completo distacco o caduta di una porzione di fabbricato;
- la deformazione della struttura portante del fabbricato tale da compromettere la stabilità e determinando un'evidente pericolo di rovina; la semplice deformazione non avente caratteristiche di cui sopra, non rappresenta crollo.

Sono esclusi i danni :

- a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 1.000. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per fabbricato e contenuto per uno o più sinistro avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Fuoriuscita di liquidi - (ACQUA)

1) Acqua condotta e gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di condutture e/o impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato.

Sono esclusi i danni :

- da usura, corrosione, o difetto di materiali;
- da umidità, stitlicidio;

- **da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;**
- **a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;**
- **da rottura di condutture interrate;**

Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da **gelo** sono **inoltre esclusi i danni:**

- **se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;**
- **causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.**

La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

Per tale estensione, ferme le esclusioni di cui sopra, la Società non indennizza:

1. **i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;**
2. **i danni causati da gelo.**

Per la garanzia di cui al presente paragrafo ("Acqua condotta e gelo"), **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 300. In caso di rottura causata da gelo – comunque non operante per i suindicati impianti automatici di estinzione -, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo.**

2) Occlusione condutture e rigurgito fognature

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di:

- **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento di pertinenza del fabbricato;
- **trabocco o rigurgito di fognature** di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi :

- **i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;**
- **i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato;**
- **I danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;**
- **le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 300 e con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo.

3) Spese per ricerca e riparazione

In caso di danno indennizzabile ai sensi dei punti 1) e 2) che precedono, la Società indennizza le spese sostenute per:

- **riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di liquidi;**
- **demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.**

Agli effetti della presente estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200. In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a € 5.000 per singolo sinistro ed a € 10.000 per annualità assicurativa.

La presente garanzia "Spese per ricerca e riparazione" è operante esclusivamente qualora sia assicurata la partita Fabbricato. Sono in ogni caso escluse le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura degli impianti di estinzione automatici a pioggia e relative alimentazioni.

Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio - (INDENN)

La Società, a parziale deroga dell'art. IN.6 "Esclusioni" lettera j), in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, a deroga di quanto previsto all'art. IFCE.9 della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro", le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali, necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate;**
- **difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.**

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, **per un importo massimo pari al 15% dell'indennizzo liquidato per le partite Fabbricato, Contenuto, Fenomeno elettrico e Merci in refrigerazione .**

Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - (DIARIA)

La Società a parziale deroga dell'art. IN.6 "Esclusioni", lettera j), in caso di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo pari a quello indicato sulla Scheda di copertura per ogni giorno lavorativo di inattività, **purché di durata superiore a 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo.**

Per i primi 3 giorni di inattività, non verrà corrisposto alcun importo a titolo di diaria.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà riconosciuta nella misura ridotta del 50%.

IN.3 Garanzie Complementari

(operanti solo se espressamente riportate sulla Scheda di polizza)

Fenomeno elettrico - (FENELE)

La Società, a parziale deroga dell'art. IN.6 lett. i) indennizza i danni materiali e diretti, **nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, causati ai beni assicurati da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici in genere.

Sono esclusi i danni:

causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce,

valvole termoioniche;

dovuti a:

- **usura o manomissione o da carenza di manutenzione;**
- **verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo;**
- **dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.**

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia il cui importo è indicato sulla Scheda di copertura.

Tale garanzia si intende operante anche in presenza della Sezione Elettronica.

Merci in refrigerazione - (REFRIG)

La Società, a parziale deroga dell'art.IN.6 lettera g), indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, contenute in banchi, armadi e celle frigorifere a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

purché conseguenti a:

- eventi garantiti con la presente sezione;
- accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La Società rimborsa inoltre, entro il limite della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, **con un massimo del 10% della somma assicurata.**

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di € 250.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Ricorso terzi - (RICTER)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. IN.2.1 Eventi assicurati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- c) **le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

Contenuto in aumento - (CONAUM)

La somma indicata nella scheda di polizza alla voce Contenuto in aumento, si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Incendio Contenuto, per il solo periodo indicato sulla medesima Scheda di polizza.

Qualora fosse operante questa garanzia complementare, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento. Per la parte di somma assicurata con la presente partita, vengono prestate le stesse garanzie rese operanti per la partita Contenuto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

IN.4 Attività esercitata e caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- a) **il fabbricato, sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie (quali confezionamento, imballaggio, officina meccanica) dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;**
- b) **il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l' 80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in**

materiali combustibili.

IN.5 Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze -Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza nei locali dell'azienda di infiammabili, merci speciali ed esplosivi influisce sulla valutazione del rischio e pertanto **deve essere espressamente dichiarata in polizza.**

E' tuttavia tollerata, in quanto non ha influenza nella valutazione del rischio e quindi non deve essere dichiarata, l'esistenza di:

- a) Infiammabili: contenuti in serbatoi completamente interrati, negli impianti di sicurezza o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore; altrimenti riposti, e sempreché l'attività assicurata non ne preveda esplicitamente l'esclusione: per non più di 400 kg;
- b) Merci speciali: per non più di 250 kg;
- c) Esplosivi: per non più di un 1 kg.

IN.6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- e) di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- g) a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- i) di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste alle Condizioni Aggiuntive "INDENN - Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio" e "DIARIA - Indennità giornaliera per interruzione di esercizio", ed all'art. IN.2.1 - "Altre spese indennizzabili";
- k) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi.
- l) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

IN.7 Forma di assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Valore Intero ad eccezione delle partite/garanzie per le quali è prevista la copertura a primo rischio assoluto.

IN.8 Limiti di indennizzo - Contenuto

Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per :

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto. Tale sottolimito non potrà essere inferiore ad € 1.500 e superiore ad € 3.000;
- b) Oggetti d'arte : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000, per singolo oggetto;
- c) Cose particolari : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Spese di demolizione e sgombero			10% della somma assicurata, con il massimo 50.000 euro
Spese di rimozione e ricollocamento			10% dell'indennizzo
Perdita del canone di locazione			non oltre 6 mesi e fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato
Onorario periti			5% dell'indennizzo, con il massimo 3.000 euro per sinistro/annualità assicurativa
Costi e/o oneri di concessione ed urbanizzazione			5% dell'indennizzo, con il massimo 5.000 euro per sinistro
Spese di riprogettazione			5% dell'indennizzo, con il massimo 5.000 euro per sinistro
Spese di ricostruzione archivi, documenti, registri			1.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Spese di rifacimento di documenti personali			1.000 euro
Indennizzo complessivo per: Perdita del canone di locazione+Onorari dei periti+Oneri di urbanizzazione + Spese di riprogettazione +Spese di ricostruzione archivi+ Spese rifacimento documenti personali			10.000 euro per sinistro ed anno
Cose all'aperto	10	500	20% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 50.000 euro per sinistro e anno
Autovetture all'aperto (Limite per eventi socio-politici)	10	1.500	
Merci presso terzi	10	300	20% della Somma assicurata per Contenuto, con il massimo di euro 30.000 per sinistro ed anno
Partecipazioni a mostre e fiere	10	300	20% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 30.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Contenuto - Valori e Preziosi			10% somma assicurata per il Contenuto, con il minimo 10.000 euro ed il massimo 3.000 euro
Contenuto - Oggetti d'arte			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto
Contenuto - Cose particolari			10% somma assicurata per il Contenuto
Contenuto - dipendenze			20% somma assicurata per il Contenuto (Sono invece esclusi i valori, preziosi e oggetti d'arte)
Eventi socio-politici e dolosi	Vedasi Scheda di copertura		80% delle somma assicurata rispettivamente per Fabbricato e/o Contenuto
Eventi socio-politici e dolosi - danni causati ai serramenti		100	1.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Eventi atmosferici		Vedasi Scheda di copertura	
Eventi atmosferici - danni a installazioni esterne		500	10% somma assicurata. per il Fabbricato, con il massimo 20.000 euro (ridotto a 5.000 euro per i pannelli solari)
Vento e grandine su elementi fragili		500	15.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Grandine su veicoli all'aperto	10% min. 250 se senza rete anti grandine	250 se con rete anti-grandine	20% della somma assicurata per il Contenuto con un massimo di - 25.000 sinistro/anno se assente rete anti-grandine; - 50.000 sinistro/anno se presente rete anti-grandine - 1.500 per sinistro per singolo veicolo
Sovraccarico neve		1.000	50% delle somma assicurata rispettivamente per Fabbricato e/o Contenuto per anno
Acqua condotta e gelo		300	5.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Occlusione condutture e rigurgito fognature		300	10.000 euro per sinistro e annualità assicurativa

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Spese per ricerca e riparazione		200	5.000 euro per sinistro 10.000 euro annualità assicurativa
Indennità aggiuntiva		500	15% indennizzo liquidato per le partite Fabbricato+Contenuto+Fenomeno Elettrico+Merci in refrigeraione
Indennità giornaliera per interruzione di esercizio		3 giorni	90 giorni
Fenomeno elettrico		Vedasi Scheda di copertura	somma assicurata
Merci in refrigerazione	10%	250	somma assicurata
Ricorso terzi - danni da interruzioni di attività			10% del massimale assicurato
Grandine su veicoli all'aperto	10% min.250 se senza rete anti grandine	250 se con rete anti grandine	20% della somma assicurata per il Contenuto con un massimo di: - 25.000 sinistro/anno se assente rete anti-grandine; - 50.000 sinistro/anno se presente rete anti-grandine - 1.500 per sinistro per singolo veicolo

ELETRONICA (EL)

Che cosa posso assicurare

EL.1 Cosa si assicura

Si assicurano esclusivamente le **Apparecchiature elettroniche, intendendosi per tali:** i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività indicato in polizza.

Sono comunque esclusi i telefoni cellulari e tablet.

Contro quali danni posso assicurarmi

EL.2 Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche di cui all'art. EL.1, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 100.

Sono inoltre comprese:

- 1 Le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata .
- 2 I costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.
- 3 Le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente a quanto previsto alla Sezione 13 "Cosa fare in caso di sinistro" nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

EL.3 Delimitazioni operatività della garanzia

EL.3.1 Caratteristiche del fabbricato (danni da incendio e da furto)

I danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, **sono indennizzabili a condizione che:**

- a) il fabbricato, sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie (quali confezionamento, imballaggio, officina meccanica) dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- b) il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l' 80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, **sono indennizzabili a condizione che:**

- c) i locali contenenti le cose assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso, adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.
- d) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili) oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui sopra.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

EL.3.2 Modalità di perpetrazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse, violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste all'articolo EL.3.1 lettere c) e d), mediante:

- 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
- 2) uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) uso di chiavi false;
- 4) uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;

EL.4 Scoperti in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

- a) del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti;
- b) del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda.
- c) del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 c.c. -nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi.
- d) In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente art. EL.3.1 lettera d), e purchè questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto pari al 20%. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

EL.5 Coesistenza di scoperti a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

EL.6 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

EL.7 Buona fede

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

EL.8 Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- n) di natura elettrica, verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. EL.2;
- r) indiretti, salvo quanto previsto al punto EL.2;
- s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v) causati da (o connessi a) virus informatici;
- w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;

- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- x) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

EL.9 Forma di assicurazione

L'assicurazione Elettronica è prestata a Valore intero, salvo che non sia indicato diversamente sulla Scheda di copertura.

Le condizioni aggiuntive C) Impiego mobile e A) Supporti dati, software in licenza e i programmi in licenza d'uso, se rese operanti, sono prestate a Primo rischio assoluto.

EL.10 Coesistenza Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse, ad eccezione della Condizione aggiuntiva "Fenomeno elettrico - (FENELE)" - se resa operante -, dalle coperture previste dalle Sezioni Incendio e Altri danni ai beni e/o Furto e Rapina se rese operanti.

EL.11 Condizioni aggiuntive

(operanti solo se riportate sulla Scheda di copertura)

A) Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- 1) il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;

- 2) la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione.

Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini della presente sezione Elettronica con massimo di € 7.000.

La presente condizione aggiuntiva è a Primo rischio assoluto.

B) Indennità aggiuntiva

A parziale deroga dell'art. EL.8 lett. r), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata con massimo di € 5.000.

C) Impiego mobile

Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Relativamente alle garanzie furto/rapina/scippo l'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:

- a) sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'Art. EL.3.2;

- b) sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; L'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:
- c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
- d) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
- e) rapina.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata :

- con lo scoperto del 25% relativamente ai punti b), c), d), e);
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica nell'Art EL.2, relativamente a tutti gli altri danni assicurati.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto.

Elettronica a Primo Rischio Assoluto - (ELEPRA)

Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della partita Elettronica, sia riportato "Elettronica a Primo Rischio Assoluto", la garanzia Elettronica, a deroga di quanto riportato all'art. EL.9, è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tale partita, alla applicazione della regola proporzionale di cui all'art. IFCE.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale della Sezione 'Cosa fare in caso di sinistro'.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Elettronica			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Per singola apparecchiatura	10	100	
Sgombero e trasporto residui e ripristino apparecchi danneggiati			3.000 euro
Danni ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati			3.000 euro
Spese e onorari Perito			10% dell'indennizzo con il massimo di 3.000 euro
Furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e chiusura non conformi	20		
Scoperti in casi particolari:			
Furto commesso con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere dagli addetti	20		
Furto o rapina commessi usando veicoli all'interno dei locali	20		
Furto con aggravamento del rischio (cantieri edili, impalcature, ponteggi)	25		
Supporto dati e software	10	250	15% indennizzo liquidabile con il massimo 7.000 euro
Indennità aggiuntiva	20	500	10% della somma assicurata con il massimo 5.000 euro
Impiego mobile	20	500	15% della somma assicurata. con il massimo di 1.000 euro

DANNI AI MACCHINARI (MA)

Che cosa posso assicurare

MA.1 Oggetto dell'assicurazione

Si assicurano i danni materiali e diretti a Macchinari, purchè posti all'interno del fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata e funzionali alla suddetta attività, quali: macchine ed impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti e le relative parti ed opere murarie che siano il loro naturale completamento; si intendono compresi in garanzia: i serbatoi, vasche e silos non in muratura; impianti di forza, gli impianti tecnici al servizio dei macchinari; mezzi di traino e trasporto a mano; gruppi compressori; impianti e mezzi di sollevamento, **con esclusione di ascensori, scale mobili e montacarichi**; impianti e macchine di pesa;

il tutto, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui sono destinati.

Contro quali danni posso assicurarmi

MA.2 Rischi assicurati

La Società, fino alla concorrenza della somma riportata sulla scheda di copertura, si obbliga ad indennizzare esclusivamente i danni materiali e diretti ai beni indicati all'art. MA.1 dovuti a:

- rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
- imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- vizi o difetti di fusione, del materiale e di costruzione, errori di progettazione. Questa copertura opera **a condizione che siano trascorsi 12 mesi dalla data acquisto, o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore**;
- errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- gelo, valanghe, ghiaccio
- mancata erogazione d'acqua o di energia.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MA.3 Delimitazioni operatività della garanzia

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, nè sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

MA.4 Esclusioni

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) di fenomeno elettrico;
- b) di incendio ed altri eventi indennizzabili previsti dalla sezione "Assicurazione Incendio ed altri danni ai beni";
- c) di furto o tentativo di furto;
- d) causati dall'opera di demolizione;
- e) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato od il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, e dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci
- g) verificatisi in occasione di alluvioni ed inondazione, allagamento, impantamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, variazione della falda freatica, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- i) dovuti ad utilizzo improprio del macchinario ed ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.) o scondizionamento;
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, ed a nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatesi ad altre parti dei beni assicurati;
- k) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- l) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- m) a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati;
- n) a cose per le quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- o) verificatesi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatesi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;

- p) subiti da motori in corrente continua con potenza superiori a 375 Kw, da impianti di cogenerazione od a biomassa, da turbine in genere;
- q) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento od uso, od altri eventuali pregiudizi;
- r) verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- s) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- t) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.
- u) a macchine operatrici a controllo numerico, elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti;
- v) ai macchinari e le apparecchiature di proprietà di terzi che possano essere considerate merci e quelle che siano in custodia all'assicurato per riparazione o manutenzione;

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Inoltre, sono escluse:

- le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
- le attrezzature ed apparecchiature, ed i macchinari già assicurate con polizza separata (es. polizza leasing).

MA.5 Forma dell'assicurazione

La presente garanzia è prestata a Valore Intero

MA.6 Scoperto di garanzia

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

MA.7 Estensioni di garanzia:

Danni ai macchinari a PRA - (DANPRA)

Qualora sulla Scheda di copertura, in corrispondenza della partita Danni ai macchinari, sia riportato "Danni ai macchinari a Primo Rischio Assoluto", a deroga di quanto previsto all'art. MA.5 "Forma dell'assicurazione", la presente garanzia è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tale partita, alla applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. IFCE.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Estensione della copertura a macchine operatrici a controllo numerico e elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti - (CONNUM)

Se sulla Scheda di copertura risulta riportata la voce "Estensione alle macchine operatrici a controllo numerico", a deroga di quanto previsto all'art. MA.4 lettera u), devono intendersi garantite per la presente garanzia anche le macchine operatrici a controllo numerico e gli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Danni ai Macchinari			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Scoperto di garanzia	10	500	

MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE (ME)

Che cosa posso assicurare

ME.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, vale per i danni materiali e diretti subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, comprese eventuali soste, su veicoli propri od in uso all'Assicurato, condotti dallo stesso o dagli altri Addetti.

Contro quali danni posso assicurarmi

ME.2 Rischio assicurato

I beni di cui al precedente articolo ME.1 sono assicurati per i danni materiali e diretti a seguito di:

ME.2.1 Incendio ed altri danni ai beni: incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli identificati durante la circolazione stradale, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada.

ME.2.2 Furto o rapina: esclusivamente dalla ore 6 alle ore 22 durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi (e non telonati). Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate. I danni devono essere perpetrati mediante infrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

ME.3 Esclusioni

Per la garanzia incendio ed altri danni ai beni, non sono indennizzabili i danni :

- a) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- b) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchi;
- c) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;
- d) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- e) a veicoli.
- e) alle cose comunque trasportate, quando l'attività esercitata dall'Assicurato e dichiarata in polizza è "Trasporti e traslochi";
- e) alle cose comunque trasportate, che non costituiscono per l'Assicurato oggetto di acquisto, produzione, riparazione, commercializzazione ed utilizzazione, e che sono da lui esclusivamente montate e/o istallate.

Per la garanzia Furto e rapina, sono esclusi i danni :

- a) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. o trasportate su rimorchio;
- b) ai veicoli;
- c) subiti da oggetti d'arte e pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- d) alle cose comunque trasportate, quando l'attività esercitata dall'Assicurato e dichiarata in polizza è "Trasporti e traslochi"

ME.4 Estensione territoriale

La presente garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ME.5 Scoperto di garanzia

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 250.

ME.6 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata a primo rischio assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Merci ed Attrezzature Trasportate			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Scoperto di garanzia	20	250	

ASSICURAZIONE VETRI, CRISTALLIO ED INSEGNE (CR)

Che cosa posso assicurare

CR.1 Oggetto dell'assicurazione

Si assicurano:

- lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio;
- insegne, iscrizioni, decorazioni anche in polycarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione; il tutto non destinato alla vendita e/o riparazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

CR.2 Rischio assicurato

La Società indennizza, nei limiti della somma riportata in polizza, i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, alle cose assicurate indicate al precedente articolo.

Sono comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a € 4.000. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CR.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- 2) da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- 3) da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- 4) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- 5) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 6) causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 7) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- 8) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti.

Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

CR.4 Forma dell'assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Vetri Cristalli Insegne			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Lastre		100	4.000 euro per singola lastra

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (RC)

Che cosa posso assicurare

RC.1 Cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La garanzia Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato (RCFAB) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario dei fabbricati riportati sulla Scheda di copertura.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC.2 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di copertura e per le quali sia stato pagato il relativo premio, di seguito riportate:

RCT - Assicurazione responsabilità civile verso terzi

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività riportata sulla Scheda di copertura.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

RCO - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, per:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, gli infortuni sofferti dagli addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, gli infortuni cagionati agli addetti per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base del D.P.R. 30 giugno 1965.

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia di € 2.500 per addetto che abbia riportato una invalidità permanente. La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965. **Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.**

RCFAB – Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende anche i danni i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, nonché dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori

La garanzia comprende anche la responsabilità per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato indicato nella scheda di polizza. Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 494/96 e successive modifiche, **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

RC.3 Condizioni sempre operanti

Oltre a quanto riportato al precedente art. RC.2, si intendono operanti anche le seguenti garanzie:

Danni da interruzioni o sospensioni di attività - (INTATT)

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €1.500 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Azioni di rivalsa INPS - (RIVALS)

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Infortunati subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione - (INNOOB)

A parziale deroga dell'art. RC.5 lettera c), sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Danni a mezzi sotto carico o scarico - (CARSCA)

La garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. **Sono altresì esclusi i danni da furto e da**

incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

Responsabilità personale di tutti gli addetti - (RCADDE)

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.** Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia. La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Attività complementare esterna - (ESTERN)

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono **comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria** di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

Danni a cose degli addetti - (COSADD)

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di imbarcazioni, veicoli, preziosi, valori e denaro.**

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio. La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 250; il limite di indennizzo è di € 10.000 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di € 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione. Sono in ogni caso esclusi i beni del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Borsisti, Corsisti, Stagisti, Tirocinanti - (STAGES)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, e tirocinanti che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, **limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il numero dei borsisti, corsisti, stagisti e tirocinanti non viene computato ai fini del calcolo del premio in quanto non rientranti nel novero di "addetti".**

Estensioni diverse - (VARIE)

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che -qualora il servizio sia dato in appalto a terzi -l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, gli addetti rientrano nel novero dei terzi. Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri addetti di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai dipendenti;
- dall'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

Fornitori come terzi - (FORTER)

A parziale deroga dell'art. RC.5 lett. c) sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni subiti, **semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P.** L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.

Lavoro somministrato – Danni a terzi - (SOMTER)

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro somministrato. La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche gli addetti **semprechè dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P..**

Distribuzione al dettaglio di generi alimentari - (DISALI)

A parziale deroga dell'art. RC.6 lett. m) la garanzia è estesa al rischio dello smercio. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dai prodotti alimentari venduti, somministrati o consegnati, **esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario del prodotto qualora non di produzione dell'assicurato.**

La copertura è relativa ai danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, e provocati da cose vendute, somministrate, o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti subiti dalle cose stesse, le spese per le relative sostituzioni e/o riparazioni, nonché i danni da mancato uso o mancata disponibilità.

Il massimale per ogni sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Committenza auto - (COMAUT)

A parziale deroga dell'art. RC.6 lett. a), l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione. **La garanzia non comprende i danni corporali subiti dai terzi trasportati.**

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. RC.5 lett. a). Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di € 2.580 per ogni sinistro.

Autoveicoli in consegna - (AUTCON)

Limitatamente alle seguenti attività dichiarate in polizza:

Autorimesse pubbliche
Carrozzerie
Elettrauto
Gommisti

Officine di riparazione, a parziale deroga dell'art. RC.6 lett. h), l'assicurazione comprende i danni agli autoveicoli in consegna e custodia all'Assicurato, **restando tuttavia esclusi i danni che siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e/o manutenzione e quelli subiti da autoveicoli comunque in uso o movimentati.**

Perdite Patrimoniali da violazione Privacy - (PRIVAC)

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), **semprechè l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 500 e il massimo di € 10.000. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% del massimale per sinistro.**

Partecipazione ad A.T.I. - (PARATI)

L'assicurazione si intende prestata anche per la partecipazione del Contraente e/o dell'Assicurato a:

- 1) associazioni temporanee di imprese (ATI) o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)
- 2) Consorzi o Società Consortili
- 3) Società Cooperative
- 4) appalti in qualità di subappaltatore o coappaltatore

L'assicurazione comprende i danni a terzi derivante dalla partecipazione alle attività di cui sopra, comprese anche morte e lesioni personali ex Art. 583 CP subite da altri partecipanti alle attività di cui sopra.

Laddove le ATI, le RTI, i Consorzi, le Società consortili e le Società Cooperative o le ditte di cui al punto 4) fossero assicurate con la Società, i massimali e i limiti di indennizzo previsti dalla presente Polizza non si intendono cumulabili con quelli delle altre polizze.

Le ATI, le RTI, i Consorzi, le Società consortili e le Società Cooperative e le ditte di cui al punto 4) non sono considerate terze.

Danni da acqua piovana - (ACQPIO)

L'assicurazione comprende i danni provocati alle cose di terzi da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione e manutenzione di fabbricati, a condizione che l'Assicurato impresa non abbia ommesso di approntare le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione. **Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di 1.000,00 euro, con il limite di indennizzo di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.**

Mancato ed insufficiente servizio vigilanza - (VIGILA)

L'assicurazione comprende i danni derivanti da mancata od insufficiente vigilanza o segnaletica di ripari e recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi, anche in luoghi aperti al pubblico, relativi a opere, macchine, macchinari, impianti, attrezzi, attrezzature o depositi di materiali, **a condizione che la vigilanza o l'apposizione di segnaletica siano complementari con i lavori di costruzione e/o manutenzione e non riferiti unicamente a contratto limitato alla fornitura di tali servizi.**

Tale estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di 500,00 euro, e con il limite di indennizzo di 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Copia per il Cliente

(da conservare insieme al Set Informativo)

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408790583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Inquinamento accidentale - (INQACC)

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. RC.6 lett. d) si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 1.500, nel limite dei massimali per danni a cose, e comunque con il massimo di € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.

Inesatta interpretazione di norme I.N.A.I.L. - (INAIL)

Si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'I.N.A.I.L. per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infornuto o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali espressi in polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi.

Lavoro somministrato - Infortuni subiti dai lavoratori somministrati - (SOMINF)

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera, esplica la propria efficacia anche nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato che esercitano la propria attività presso il Contraente/Assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall'art. RC.2 alla voce RCO – Assicurazione responsabilità civile verso prestatori. Nel caso in cui, invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del c.c., a parziale deroga dell'art. RC.5 lett. c) si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro somministrato per gli infortuni subiti sul lavoro nel limite del massimale previsto per la RCO.

Copresenza garanzia RCT/RCO - (COPRCT)

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, **il limite di indennizzo complessivo non potrà eccedere il massimale previsto per la garanzia RCT.**

Coincidenza Proprietà del Fabbricato - Assicurato - (PROPR)

Qualora l'Assicurato sia anche proprietario dei locali dove viene svolta l'attività assicurata, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino. La garanzia comprende anche la responsabilità per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato indicato nella scheda di polizza. Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 494/96 e successive modifiche, **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Condizioni sempre operanti riservate alle imprese edili

Danni da cedimento o franamento del terreno - (FRANA)

La garanzia è estesa, nei limiti sotto precisati, ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500, nel limite dei massimali per danni a cose e comunque con il massimo di euro 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di euro 500 per ogni sinistro.

Danni da vibrazione - (VIBRA)

La garanzia è estesa ai danni ai fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere.

Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di 2.500,00 euro e con il limite di indennizzo di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Danni da furto - (DANFUR)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 250,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque col massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Condizioni Aggiuntive (operanti solo se riportate sulla Scheda di copertura)

Lavori presso terzi - (PRESSO)

L'assicurazione è estesa ai seguenti danni:

1) Danni da incendio

A parziale deroga dell'art.RC.6, lett. f), l'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €

100.000 per ciascun periodo assicurativo.

2) **Danni a cose nell'ambito dei lavori**

A parziale deroga dell'art. RC.6, lett. i) l'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per ciascun periodo assicurativo.

3) **Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei**

A parziale deroga dell'art. RC.6 lett. n), la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 1.500 e con il massimo indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008 - (372008)

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 purchè l'Assicurato sia in possesso requisiti previsti dall'art.4 della legge stessa.

A parziale deroga dell'art.RC.6 lettera l) , la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge , nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità del presente contratto e comunque non antecedentemente ad un mese dalla data di effetto dello stesso e per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purchè denunciati alla Società non oltre il numero di anni dalla data di ultimazione dei lavori indicato sulla Scheda di copertura

La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro/anno assicurativo pari a quello riportato sulla Scheda di copertura.

Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori - (POSGEN)

A parziale deroga dell'art. RC.6 lett. l) l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purchè derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purchè denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza. La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e con un massimo risarcimento di € 100.000 per sinistro/anno per danni a cose o di € 250.000 per sinistro/anno per danni a persone.

Postuma per officine meccaniche - (POSMEC)

A parziale deroga dell'art. RC.6 lett. l), qualora l'assicurato effettui lavori di riparazione come previsto dalla legge 122/1992, la garanzia è estesa ai danni subiti e/o causati a terzi compresi i committenti dai veicoli a motore riparati, revisionati, o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile per legge.

La garanzia, subordinata al possesso ed al mantenimento dell'abilitazione prevista dalla legge stessa, è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque entro 12 mesi dall'intervento e siano relativi a prestazioni, eseguite durante la validità del contratto, per le quali esista regolare fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all'accertamento del danno.

Sono esclusi i danni:

- Alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
- Da incendio e furto, anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
- Da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- Alle cose contenute nei veicoli;
- Derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati;

Limitatamente ai danni a cose la copertura è prestata con il limite di indennizzo di € 75.000 per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.

Postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008 in caso di cessazione o decesso dell'assicurato - (POSDEC)

In caso di cessazione volontaria dell'attività o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei 12 mesi successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore all'50% dell'ultima annualità di premio. **Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente**

Polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nei 12 mesi.

Cessione di lavoro a terzi - (CESSIO)

Premesso che l'Assicurato cede ad aziende terze, parte dei lavori inerenti l'attività dichiarata in polizza – in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto – è assicurata la responsabilità che a titolo di committente ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

Malattie professionali - (MALPRO)

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. **con l'esclusione di silicosi, asbestosi e di ogni altra malattia dovuta all'amianto. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale di € 500.000 per sinistro, rappresenta comunque la massima esposizione della Società:**

- a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) **per quei prestatori di lavori dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) **per le malattie professionali conseguenti:**
 - a) **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
 - b) **dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.** L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. **L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

Infurtuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti - (INFAPP)

Sono considerati terzi, anche per gli infurtuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice penale.

Danni da circolazione - (CIRCOLA)

L'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto sia negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata (spazi interni) sia all'esterno di tali spazi. **Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi negli spazi interni, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di 750,00 euro, e con il limite di indennizzo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.**

RC Attività mezzi sgombraneve - (NEVE)

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, **semprechè l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività, esclusi i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale.**

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate - (MOVIME)

A parziale deroga dell'art. RC.6 lettera h), sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. **Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 20% per sinistro con minimo di Euro 500 e comunque per un limite di indennizzo di 20.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.**

Danni alle cose in consegna e/o custodia (esclusi i veicoli) - (CUSTOD)

A parziale deroga dell'art. RC.6 h), la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, **con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di euro 20.000,00.

Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori - (LAVCOS)

A parziale deroga dell'art. dell'art. RC.6 lettera c) sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 20.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

Condizioni Aggiuntive riservate alle Imprese Edili (operanti solo se riportate sulla Scheda di copertura)

Responsabilità civile postuma per Imprese Edili - (POSEDI)

L'assicurazione è estesa ai seguenti danni:

1) Responsabilità civile postuma per lavori di rifinitura, abbellimento e decorazioni

A parziale deroga dell'art. RC.6 lett. I), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi dopo l'ultimazione di lavori di rifinitura e abbellimento, di decorazione, soffittature, montaggio infissi, intonacature, tinteggiature, applicazioni di tappezzeria, pavimentazione, svolti all'interno di fabbricati, purché derivanti da difettosa esecuzione degli stessi.

Sono esclusi i danni:

- resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- derivanti da normale assestamento;
- causati da vizio di impermeabilizzazione.

2) Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione (DM 37/2008)

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art.2 della legge stessa.

A parziale deroga dell'art. RC.6 lett. I) la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni :

- agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

Per entrambe le estensioni di cui al punto 1) e 2) della presente Condizione Aggiuntiva, l'assicurazione è prestata esclusivamente per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

Ai fini dell'applicazione delle presenti estensioni di garanzia, per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui viene sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo.

Sono sempre esclusi i danni riconducibili ad errore di progettazione dei lavori stessi.

Le estensioni, di cui alla presente Condizione Aggiuntiva, sono prestate:

- con un limite di massimo risarcimento pari ad € 500.000 per sinistro/anno per danni a persone e con un limite di massimo risarcimento pari ad € 50.000 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 per danni a cose.

Scavi e reinterri - (SCAVI)

L'assicurazione è estesa anche ai danni che si dovessero verificare anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dell'opera al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata per i danni a cose con uno scoperto del 10%, con il minimo di 1.500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo di 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero salvo:

- limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva e di installazione.
- limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
- limitatamente a quanto previsto dalla Garanzia accessoria "COMAUT - Committenza auto", l'assicurazione vale per i danni avvenuti nei territori dell'Unione Europea.

RC.5 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine dell'Assicurato con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
- e) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Fermo quanto sopra, ai fini delle garanzie RCT – Responsabilità Civile Terzi e/o RCFAB - Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricati, se rese operanti, sono considerati terzi limitatamente a morte e/o lesioni corporali gravi o gravissime (escluse le malattie professionali) così come definite dall' art. 583 del C.P.:

- a) i titolari e prestatori d'opera di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico;
- b) coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- c) i professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, gli agenti di vendita, i fornitori, i concessionari ed i depositari nonché i prestatori d'opera degli stessi;
- d) i loro titolari e prestatori d'opera di imprese che stiano partecipando insieme all'Assicurato a lavori relativi a medesimo appalto o agli stessi lavori.

RC.6 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) provocati da soggetti diversi dagli addetti, borsisti, corsisti, stagisti, e tirocinanti della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- l) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- m) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo quanto previsto dalla condizione "Distribuzione al dettaglio di generi alimentari (DISALI)" se resa operante;
- n) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- p) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- q) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivanti da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- r) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;

- s) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- t) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- u) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- v) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Ad integrazione di quanto sopra, l'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. (se resa operante) non comprende i danni:

- w) da detenzione o impiego di esplosivi;
- y) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- x) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
- z) derivanti dallo svolgimento di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso.

RC.7 Franchigia

Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato previa detrazione dell'importo indicato nella scheda di polizza a titolo di franchigia; restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore ivi eventualmente previste nelle presenti condizioni.

RC.8 Variazione del numero degli addetti

Il Contraente deve dichiarare al momento della stipula il numero massimo di addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione.

Detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione.

Qualora nel corso della durata del contratto tale numero eccedesse il limite indicato in polizza l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell'articolo NC.5 - "Aggravamento del rischio".

Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a:

- una unità se il numero dichiarato di addetti è inferiore o pari a 7 unità;
- due unità se il numero dichiarato di addetti è superiore o pari a 8 unità.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Responsabilità Civile			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) - Franchigia di garanzia		2.500	
Franchigia di garanzia (ferme franchigie e minimi di scoperti superiori previsti per le diverse garanzie/estensioni)		Vedasi Scheda di copertura	
Danni a mezzi sotto carico o scarico		250	
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	1.500	50.000 euro per sinistro e anno
Danni a cose degli addetti	10	250	10.000 euro per ogni danneggiato, con il massimo di 25.000 euro per sinistro e anno
Inquinamento accidentale	10	1.500	con il massimo di euro 50.000 euro per sinistro ed anno assicurativo.
Committenza auto		Pari al massimale assicurato con altre polizze, con il minimo di euro 2.580	
Perdite Patrimoniali da violazione Privacy	10	minimo 500 massimo 10.000	5% del massimale per sinistro
Copresenza garanzia RCT/RCO			In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie: massimale previsto per la garanzia RCT
Danni da acqua piovana	10	1.000	150.000 euro per sinistro ed anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno	10	1500 (per i danni ai fabbricati); 500 per danni alle altre cose	100.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo
Danni da vibrazione	20	2.500	150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Danni da furto	10	250	50.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo
Lavori presso terzi - Danni da incendio			100.000 euro
Lavori presso terzi - Danni a cose nell'ambito dei lavori			100.000 euro
Lavori presso terzi - Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei		1.500	100.000 euro
Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008	10	500	50.000 e uro per sinistro/anno per danni a cose 500.000 euro per sinistro/anno per danni a persone
Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori	10	500	25.000 euro per sinistro/anno per danni a cose 250.000 euro per sinistro/anno per danni a persone
Responsabilità civile postuma per officine meccaniche	10	500	75.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo
Malattie professionali		2.500	500.000 euro per più sinistri verificatesi anche in periodi assicurativi diversi
Danni da circolazione	10	750	50.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Responsabilità Civile			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Mezzi sgombraneve	10	500	500.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate	20	500	20.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo
Danni alle cose in consegna e custodia (esclusi veicoli)	20	500	20.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo
Danni alle cose su cui si eseguono i lavori	20	500	20.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo
Responsabilità civile postuma per lavori di rifinitura, abbellimento e decorazioni e Responsabilita' civile postuma da installazione o manutenzione (DM 37/2008)	10 (per danni a cose)	1.500 per danni a cose	500.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo per danni a persone; 50.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo per danni a cose
Scavi e reinterri	10	1.500	100.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo

ASICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI (RP)

Che cosa posso assicurare

RP.1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da prodotti difettosi dopo la loro consegna, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore nell'ambito dell'attività assicurata.

Contro quali danni posso assicurarmi

RP.2 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla Scheda di copertura**, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi assicurati di cui all'art. RP.1

L'assicurazione comprende anche i danni da:

- Errata concezione / progettazione
- Errate, omesse o carenti istruzioni d'uso
- Errata o difettosa conservazione
- Errato o difettoso imballaggio

Danni da interruzione

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza ed **entro il limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed annualità assicurativa**.

RP.3 Condizioni Aggiuntive

(operanti solo se esplicitamente richiamate sulla Scheda di Copertura)

Danno al prodotto finito - (PROFIN)

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito. **La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% del massimale, con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.**

Danni in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione occulta - (EXPOCC)

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese e per i danni ovunque verificatisi. Premesso che l'assicurato non esporta direttamente i prodotti assicurati in Usa/Canada, per i danni verificatisi in Usa e Canada provocati da prodotti esportati da terzi, **lo scoperto è quello specificamente indicato nella scheda di polizza.**

Danni da mancato freddo - (NOFRE)

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati. **La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 5.000,00 per sinistro.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RP.4 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente ai danni a cose
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

RP.5 Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistri in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

RP.6 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

In caso di «sinistro in serie», la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre 1 anno dalla stessa.

RP.7 Scoperto

La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto, il cui importo minimo e massimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

RP.8 Esclusioni e precisazioni

Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese, da chiunque sostenute di recupero, di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico ed aerospaziale;
- f) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati.
- g) i danni derivanti alla fabbricazione, lavorazione o smercio di prodotti chimici, petrolchimici, farmaceutici e cosmetici;
- h) le garanzie a favore di persone o ditte domiciliate in USA e/o Canada;
- i) i danni derivanti da BSE e dei danni derivanti dalla modifica genetica dei prodotti relativamente ai prodotti alimentari
- l) i danni da campi elettromagnetici
- m) i danni da mancata o insufficiente germinazione relativamente ai prodotti agricoli e zootecnici
- n) i Prodotti emoderivati, anticoncezionali e prodotti di origine umana
- o) le attività di ricerca e sperimentazione relativamente ai Prodotti farmaceutici
- p) Tampering inteso come contaminazione dolosa del prodotto assicurato
- q) danni derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A., Canada e Messico;
- r) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- s) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- t) i danni a carattere punitivo.

RP.9 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi, esclusi comunque U.S.A., Messico e Canada

RP.10 Variazioni di fatturato

Il Contraente deve dichiarare al momento della stipula l'importo del fatturato, relativo al periodo di assicurazione, che si ritiene di realizzare relativo ai prodotti oggetto di assicurazione; detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione.

Qualora nel corso della durata del contratto il fatturato annuo eccedesse il limite indicato in polizza, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell'articolo NC.5 - "Aggravamento del rischio". Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare l'eventuale variazione in aumento, la Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore al 20%.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Responsabilità Civile Prodotti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Scoperto di garanzia	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura	
Danni da interruzioni o sospensioni di attività			150.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo
Danno al prodotto finito	10	2.500	30% del massimale con un massimo di euro 250.000
Danni da mancato freddo	10	5.000	100.000

SEZIONE TUTELA LEGALE (TL)

Che cosa posso assicurare

TL.1 Spese legali e peritali assicurate

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato ;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.2 Prestazioni garantite - "Copertura Base"

Le garanzie previste all'Art. TL.1 – "Spese legali e peritali assicurate" valgono per:

TL.2.1 Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

TL.2.2 Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

TL.2.3 Sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

TL.2.4 Sostenere l'assistenza per il recupero dei Danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato.

TL.2.5 Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo** (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); **sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'Art. TL.4 Esclusioni lett. f). **Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.**

Copertura Estesa - (ESTESA)

Le garanzie previste all'Art. "TL.2- Prestazioni garantite - "Copertura Base" assicurate valgono inoltre, se espressamente indicata l'opzione "Copertura Estesa" sulla Scheda di copertura e corrisposto il relativo premio per:

- a) Sostenere controversie di valore in contestazione **non inferiore a € 520 e non superiore a € 52.000**, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, **relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall' Impresa assicurata. La prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**
- b) Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi di seguito indicati:

Decreti legislativi rientranti in garanzia:

1. **D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Le **prestazioni garantite** operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

2. **D.Lgs n.193/07** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Sicurezza alimentare.**
3. **D.Lgs. n. 152/06** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Tutela dell'ambiente.**
4. **D.Lgs n. 196/03** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Tutela della Privacy.**

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 e succ. modifiche o integrazioni nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. **La presente garanzia opera in deroga all'Art. TL.4 Esclusioni lett. f);**

- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
 - la difesa davanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.**
5. **D.Lgs 231/2001** e successive disposizioni normative o regolamentari.
Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute:
- **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01 e succ. modifiche o integrazioni;
 - **dai soggetti di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 231/01** e succ. modifiche o integrazioni, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01.
- Con riferimento al suddetto D.Lgs 231/2001, la garanzia si estende ai casi assicurativi **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.
- c) Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia delle sedi/immobili assicurate. La prestazione opera **con il limite di € 5.000,00 (cinquemila)** per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente.
- d) La garanzia è altresì operante per controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, relative:
- all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web;
 - alla fornitura del servizio gestione del sito web del Contraente;
 - alla registrazione del dominio web del Contraente.
- La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**

Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti escluso recupero crediti (applicabile soltanto se espressamente richiamata nella Scheda di polizza) - (VERTENZ)

Le garanzie vengono prestate al Contraente, se espressamente indicata l'opzione "Clausola Aggiuntiva vertenze con i clienti" sulla Scheda di copertura e corrisposto il relativo premio, per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, **con esclusione del recupero dei crediti**, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

TL.3 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

TL.4 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'Art. TL.2 Prestazioni garantite - "Copertura Base"
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonché aereomobili;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della attività;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- l) limitatamente al punto TL.2.2, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- r) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- s) vertenze nei confronti della Società.

TL.5 Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

A parziale deroga di quanto sopra le prestazioni di cui ai punti TL.2.2 e TL.2.3 valgono per i casi assicurativi **che siano insorti nei**

paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

TL.6 Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, **la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C.** Se l'assicurazione di R.C. non opera per cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.

TL.7 Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

TL.8 Insorgenza del caso assicurativo

TL.8.1 Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

TL.8.2 La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

TL.8.3 La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, **nei modi e nei termini dell' Art. TUTEL.2 della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro"**, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

TL.8.4 **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

TL.8.5 Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Tutela Legale			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Tutela Legale	non previsto	Opposizione provvedimenti/ sanzioni amministrative: € 250 Controversie contrattuali: € 520	Vertenze con i fornitori: € 5.000 Controversie contrattuali: € 52.000 Clausola Aggiuntiva: 2 casi l'anno

ASSISTENZA (AS)

Che cosa posso assicurare

AS.1 Cosa si assicura

La Società copre, nei limiti delle somme assicurate per le singole prestazioni, gli interventi di assistenza prestati da un tecnico specializzato tramite la Struttura Organizzativa e richiesti dall'Assicurato a seguito di situazioni di emergenze per danni subiti dal Fabbricato assicurato indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 Prestazioni fornite

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornisce le prestazioni di assistenza nei modi ed entro i limiti di seguito specificati.

a) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato indicato in polizza un idraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza d'acqua.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato.

Sono esclusi i danni dovuti a rottura, otturazione e guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore.

Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.

b) Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature o valvole della caldaia, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato indicato in polizza un tecnico termoidraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza totale di riscaldamento.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dal tecnico termoidraulico, oltre al costo suindicato. Sono esclusi i guasti e il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

c) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di black out dovuto a guasti di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare presso il fabbricato assicurato indicato in polizza, un elettricista per la riparazione del danno.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'elettricista, oltre al costo suindicato.

d) Invio di un fabbro o di un falegname

In caso di furto, smarrimento, rapina o rottura delle chiavi, guasto della serratura o del serramento che garantisce l'accesso al fabbricato, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato un artigiano per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli accessi.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Questa prestazione viene fornita solo in caso di effettiva impossibilità di accedere al fabbricato assicurato o comunque nel caso in cui la funzionalità delle serrature sia compromessa e non garantisca la sicurezza.

Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'artigiano, oltre al costo suindicato.

e) Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale per sinistro di Euro 350 (IVA inclusa).**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico. **La prestazione non è dovuta in caso di guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), rottura delle tubature esterne dei locali assicurati e per negligenza dell'Assicurato, oltreché interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato. **La prestazione non è dovuta in caso di danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.**

f) Servizio di vigilanza

Qualora a seguito di incendio, furto o tentato furto con scasso o effrazione (regolarmente denunciata alle autorità), la chiusura in sicurezza del fabbricato assicurato non possa essere più garantita ed esista il rischio concreto di saccheggio o atti vandalici, l'Assicurato potrà attivare e autorizzare la Struttura Organizzativa che provvederà a inviare nei modi possibili una guardia giurata sul posto per l'effettuazione di un servizio di vigilanza **sino alla concorrenza massima di Euro 500 (IVA inclusa) per singolo evento. La garanzia è attiva solo nel giorno in cui l'Assicurato viene a conoscenza dell'incendio, furto o tentato furto con scasso o effrazione e in quello immediatamente successivo.**

g) Rientro anticipato

Nel caso di danni al fabbricato assicurato derivanti da furto, allagamento, incendio o esplosione, che rendano necessario l'immediato rientro dell'Assicurato al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare il rientro stesso dalla località di temporaneo soggiorno (purché al di fuori della provincia di residenza o domicilio), fornendo un biglietto ferroviario di prima classe (oppure un biglietto aereo se il viaggio di rientro è superiore ai 600 Km) **fino a concorrenza massima di Euro 350 (IVA inclusa).** Qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, la prestazione sarà erogata nei confronti del legale rappresentante o del socio a responsabilità illimitata. **La prestazione non è operante qualora l'Assicurato non possa adeguatamente giustificare alla Struttura Organizzativa gli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.3 Condizioni di erogazione delle prestazioni

La Società

- per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e
- per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza

si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.

Tutte le prestazioni di seguito specificate, relative al servizio di pronta Assistenza, vengono quindi prestate dalla Società tramite la Struttura Organizzativa esterna che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di Assistenza previste in polizza, con costi a carico della Società stessa.

La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Struttura Organizzativa autorizzata ai termini di legge. In tal caso, sarà prontamente comunicata all'Assicurato/Contraente la denominazione di tale Struttura Organizzativa, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

AS.4 Limite di erogazione delle prestazioni

Ciascuna delle prestazioni di assistenza di cui all'art. AS.2 "Prestazioni fornite", sarà prestata per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo.**

AS.5 Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste per le singole prestazioni di assistenza suindicate, l'assicurazione non è operante nei casi di:

- fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- suicidio e tentato suicidio;
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Assistenza			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Limite alle prestazioni			Per ciascuna garanzia, massimo 3 volte per anno assicurativo
Invio di un idraulico			350€ per sinistro
Invio di un termoidraulico			350€ per sinistro
Invio di un elettricista			350€ per sinistro
Invio di un fabbro o falegname			350€ per sinistro
Interventi di emergenza per danni da acqua			350€ per sinistro
Rientro anticipato			350€ per sinistro
Servizio di vigilanza			500€ per sinistro
Invio trasportatore per trasloco beni dalla casa allagata			1000€ per sinistro
Rientro assicurato per presenziare trasloco			350€ per sinistro

GARANZIE CATASTROFALI (CS)

Che cosa posso assicurare

CS.1

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite (Fabbricato e/o Contenuto, e sempre che sia stato pagato il relativo premio) indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da:

- **Terremoto**
- **Inondazione ed alluvione**

Contro quali danni posso assicurarmi

CS.2 Garanzie operanti

Terremoto: indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto, riportate sulla Scheda di copertura e per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.

Inondazione ed Alluvione: La garanzia Inondazione ed alluvione, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - per effetto di inondazioni ed alluvione subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto, riportate sulla Scheda di copertura e per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.

La Società rimborsa inoltre, **se conseguenti ad evento indennizzabile** in base alla presente Sezione, ed anche in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute:

- per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. **La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000,00;**
- per spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in conformità alle norme edilizie vigenti al momento del Sinistro; è in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative. **Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 10.000,00.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CS.3 Condizioni di erogazione delle prestazioni

Per la garanzia Terremoto valgono le seguenti:

Esclusioni:

La Società non indennizza i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia;
- a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità.

Limiti di indennizzo

Agli effetti della garanzia Terremoto:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- **in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;**
- **in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportata sulla Scheda di copertura**

Per la garanzia Alluvione valgono le seguenti:

Esclusioni:

La Società non indennizza i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione; diretto effetto di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;

- g) a fabbricati costruite in aree golenali
- h) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento
- i) avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine
- l) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.
- m) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche serbatoi e simili;
- n) alle merci la cui base di impilamento è posta ad altezza inferiore a 12 cm;

Limiti di indennizzo

Agli effetti della garanzia Inondazione ed alluvione:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportata sulla Scheda di copertura.

CS.4 Limite di erogazione delle prestazioni

Le garanzie della presente Sezione, per entrambe le Partite Fabbricato e/o Contenuto, se rese operanti e se è stato pagato il relativo premio, sono prestate a Valore Intero.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Garanzie Catastrofali			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Terremoto			350€ per sinistro
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Scheda di copertura		Vedasi Scheda di copertura
Inondazione ed Alluvione			350€ per sinistro
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Scheda di copertura		Vedasi Scheda di copertura
Spese demolizione, sgombero e smaltimento, trasporto dei residui del Sinistro			10% dell'indennizzo, con un massimo di euro 40.000
Spese per riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato			10% dell'indennizzo, con un massimo di euro 10.000

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

IFCE - Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Furto, Cristalli Elettronica, Danni ai macchinari, Merci ed attrezzature trasportate, Garanzie Catastrofali

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

IFCE.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

IFCE.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve :

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 4 presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- 5 dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
- 7 fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

IFCE.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che :

- esagera dolosamente l'ammontare del danno,
- dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro; · occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati dal sinistro,
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti,
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso,

perde il diritto all'indennizzo.

IFCE.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Salvo quanto diversamente previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

IFCE.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. IFCE.2 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. IFCE.6 - "Determinazione del danno indennizzabile";
5. procedere alla stima e alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del Art. IFCE.4 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia

azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

IFCE.6 Determinazione del danno indennizzabile

La determinazione del danno è eseguita secondo i seguenti criteri:

Fabbricato:

si stima la spesa necessaria per **ricostruire a nuovo** le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui, escludendo soltanto il valore dell'area (**valore a nuovo**). Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente.

Contenuto:

- macchinario, attrezzature, arredamento: stimando l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o, nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato) stimando il costo di rimpiazzo a nuovo, cioè stimando il **costo di rimpiazzo** con altre nuove od equivalenti per rendimento economico (**valore a nuovo**).
Dalla stima suddetta si deduce il valore ricavabile dai residui.
In nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso determinato al momento del sinistro, pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e deducendo da questo un deprezzamento stabilito in relazione alla natura, vetustà, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed ogni altra circostanza concomitante;
- merci: si stima deducendo da loro valore commerciale al momento del sinistro (in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali), il valore delle merci illese, il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Per le merci vendute in attesa di consegna purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (sellingprice).
L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili;
- cose particolari: stimando il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento o la riparazione ridotto in relazione al loro stato d'uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione (o ricostruzione) e purché questa avvenga entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
- titoli di credito:
 - a) salvo diversa pattuizione, la Società non pagherà l'importo per essi indennizzabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
 - c) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - d) per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- Lastre: stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione delle regola proporzionale.

IFCE.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale (operante per le Sezioni Incendio e altri danni ai beni, ed Elettronica).

In caso di assicurazione nella forma Valore intero, se dalle stime fatte, con i criteri di cui al precedente art. IFCE.6, risulta che i valori dei beni assicurati alle singole partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. (Art. 1907 C.C.).

IFCE.8 Tolleranza nella determinazione del valore dei beni assicurati -deroga alla regola proporzionale

La Società rinuncia all'applicazione delle regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C. e descritta nel precedente art. IFCE.7 qualora il valore dei beni assicurati alle singole partite non superi, al momento del sinistro, di **oltre il 20%** le correlative somme assicurate. In caso contrario la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato (somma assicurata) aumentato di detta percentuale e il valore dei beni risultante al momento del sinistro.

La percentuale di tolleranza suindicata è ridotta al 10%, qualora la polizza non risulti soggetta all'indicizzazione di cui all'art. "1.12 Difesa dall'inflazione – indicizzazione”.

Il presente articolo non si applica quando l'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

IFCE.9 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. (Spese di salvataggio), e quanto indicato nell'art. "3.2.1 - Altre spese indennizzabili" (se è stata attivata la Sezione Incendio ed Altri Beni), a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci.

IFCE.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo, a meno che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto agli artt., ovvero:

- **sinistro agevolato con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori, se resa operante la Sezione Furto;**
- **sinistro causato o agevolato con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi, se resa operante la Sezione Incendio,**
- **sinistro causato o agevolato con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, se resa operante la Sezione Cristalli ed Elettronica.**

IFCE.11 Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un anticipo fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, che l'assicurato fornisca prova inequivocabile della ripresa dell'attività e che l'importo indennizzabile superi sicuramente l'importo complessivo di:

- € 25.000 in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni;
- € 5.000 in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto e Elettronica. L'obbligo della Compagnia dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. **L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000.**

IFCE.12 Recupero delle cose rubate o rapinate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

IFCE.13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro (operante per la Sezioni Furto e Cristalli, se rese operanti)

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora invece la Società decidesse di recedere dal contratto, limitatamente alle suddette garanzie, si farà luogo al rimborso del correlativo premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso per le somme rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivi potranno essere reintegrate nei valori originariamente assicurati; in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art.1.7.

IFCE.14 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione .

IFCE.15 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

IFCE.16 Programma QuickRestart Azienda BenPower

Programma di QUICK RESTART

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione, in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Prestazioni gratuite previste dal programma QUICK RESTART BENPOWER

Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde 800 328960 attivo 24 ore su 24 365 giorni all'anno per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati.
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BENPOWER.

Come attivare il servizio QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER

- Contattare tempestivamente il numero verde 800 328960.
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di polizza assicurativa e un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico BENPOWER fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BENPOWER identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica.
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze del Contraente/Assicurato.

Servizio Trasparenza Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione BENPOWER S.r.l. non prevista dal programma PROGRAMMA QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento BENPOWER (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione di protettivi)
- Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi

- Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da Sara assicurazioni secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 12 ore, sono indicativi e non vincolanti.
- BENPOWER opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento postsinistro nazionali ed internazionali.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BENPOWER resta ad esclusivo carico della stessa.
- BENPOWER opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BENPOWER non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Chi è BENPOWER

BENPOWER è un'azienda internazionale leader nel settore della bonifica e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e beni che hanno subito danni da sinistri a esempio da incendi, allagamenti, eventi naturali, ecc.. BENPOWER effettua gratuitamente un sopralluogo entro 12 ore dalla chiamata, controllando accuratamente le apparecchiature, i macchinari e gli impianti coinvolti nel sinistro per verificare la fattibilità tecnica del ripristino e valutarne la convenienza economica ed effettua l'attività di bonifica e di ripristino direttamente sul luogo del sinistro, in maniera tempestiva, per limitare i danni e ottimizzare i risultati della bonifica. BENPOWER, con tempestività, competenza, professionalità, affidabilità e trasparenza, opera da oltre vent'anni, con idonee attrezzature e personale specializzato, nel settore della bonifica, della decontaminazione e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e di beni che hanno subito danni da sinistri quali incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, attrezzature specifiche, metodi e prodotti brevettati permettono a BENPOWER di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. BENPOWER mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento, i costi e limitare i danni.

IFCE.16 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali (limitatamente alla Garanzia Rischio Locativo, se resa operante)

La Società assume, qualora ne abbia interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SINRC – Sezioni Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SINRC.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SINRC.2 Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

SINRC.3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, qualora ne abbia interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale .

TUTEL – Sezione Tutela Legale

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

TUTEL.1 Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, insieme a tutti gli atti ed i documenti occorrenti ed una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia

avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

TUTEL.2 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

TUTEL.3 Gestione del sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione, **e se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo**, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. **La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.**

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato **non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società . Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.** L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza . Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre **quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.**

ASSIST – Sezione Assistenza

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

ASS01 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di A.C.I Global Servizi S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

- Numero Verde 800 095 095 (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538)
- Fax: +39 02 66100944
- Email: area.san-pers@aciglobal.it comunicando:
 - le proprie generalità;
 - il numero di Polizza;
 - il tipo di Assistenza richiesto;
 - l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio;
 - il recapito telefonico.

Inoltre l'Assicurato si obbliga a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto . Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate. Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax o email.